SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A04371

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 7 aprile 2004, n. **3574/C.**

Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero delle attività produttive 31 ottobre 2003.

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO 3 maggio 2004.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 26 ottobre 2003 nel collegio n. 2 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Vista la deliberazione con la quale l'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 29 aprile 2004 ha approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 26 ottobre 2003 nel collegio n. 2 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia;

Visti gli articoli 2 e 7 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione del contributo secondo quanto previsto nella predetta deliberazione.

Roma, 3 maggio 2004

Il Presidente: CASINI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO
DI PRESIDENZA N. 172/2004

Oggetto: Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 26 ottobre 2003 nel collegio n. 2 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia.

Riunione di giovedì 29 aprile 2004.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 26 ottobre 2003 nel collegio n. 2 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia;

Visti il numero degli abitanti del sopra menzionato collegio elettorale e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'istituto nazionale di statistica ai fini della rivalutazione dell'indice di lire 800 per le elezioni suppletive svoltesi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995;

Visti i risultati dell'elezione suppletiva in oggetto e le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali ovvero di accettazione della candidatura rese dal candidato risultato eletto e da quello che ha conseguito almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo dello Stato per il rimborso delle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 26 ottobre 2003 nel collegio n. 2 della circoscrizione Friuli-Venezia Giulia è determinato secondo il prospetto allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante.

L'erogazione del contributo sopra indicato è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonché, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitività del piano di ripartizione, alla presentazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994. Gli interessi maturati sul deposito bancario dei contributi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 26 ottobre 2003 nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Friuli - Venezia Giulia (L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-bis)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
ROSATO Ettore	Candidato eletto	25.517	INTESA DEMOCRATICA	€ 42.434,82
CODARIN Renzo	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	11.597	LA CASA DELLE LIBERTA'	€ 19.285,84
	Totale voti	37.114	Totale contributo da erogare	€ 61.720,66

04A04837

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2004.

Foggia della cravatta a corredo della bandiera nazionale in dotazione al Dipartimento della Protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22, recante «Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, «Regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2002, recante l'adozione di un emblema rappresentativo da parte del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Rilevata l'opportunità di rappresentare, sulla cravatta della bandiera nazionale in dotazione al Dipartimento della Protezione civile, l'emblema adottato dall'ente;

Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

1. La cravatta a corredo della bandiera nazionale in dotazione al Dipartimento della Protezione civile è formata da un fiocco in seta tricolore a due code, ciascuna lunga 70 cm e larga 10 cm, ornate all'estremità inferiore da una frangia di granoni di canottiglia dorata. Su una coda è ricamata la scritta in lettere maiuscole romane d'oro «DIPARTIMENTO DELLA», sull'altra la scritta in lettere maiuscole romane d'oro «PROTEZIONE CIVILE». Al centro della porzione inferiore di ciascuna coda è ricamato l'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile, sottopannato d'oro.

2. L'uso della cravatta segue le norme prescritte per l'uso delle bandiere d'Istituto.

3. È vietata l'utilizzazione della cravatta da parte di organismi diversi dal Dipartimento della Protezione civile e fuori dei casi previsti dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121.

4. La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A04878

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3352).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230, del 18 luglio 2002 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3288, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'art. 8;

Vista la nota protocollo n. 217 del 12 novembre 2003 con la quale il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, al fine di superare la criticità della situazione idrica del lago Trasimeno, ha segnalato la necessità di dare corso ad interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nel piano di interventi urgenti e necessari per superare la crisi idrica;

D'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il celere e completo superamento della situazione emergenziale il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria approva, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, d'intesa con le Autorità di bacino interessate, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero per le infrastrutture ed i trasporti, le modifiche attinenti ad aspetti essenziali del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230/2002, la definizione del fabbisogno e del bilancio idrico del lago Trasimeno, la ripartizione ad uso plurimo delle acque disponibili negli invasi di Montedoglio e Casanova sul fiume Chiascio, allo scopo di consentire una solidale condivisione ed un multidisciplinare utilizzo delle medesime acque per gli usi potabili ed irrigui nonché per garantire il riequilibrio del livello idrico del lago Trasimeno, l'individuazione degli interventi da porre in essere per rendere disponibile la risorsa idrica necessaria a soddisfare tutti gli usi, la definizione dei relativi costi e la individuazione delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti pubblici. In tale contesto è destinata, in particolare, per il completamento della rete di adduzione da Montedoglio fino a Castiglione del Lago, a valere sul limite d'impegno quindicennale di 50 milioni di euro decorrente dal 2005, di cui all'art. 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in via di anticipata attuazione del programma di cui al comma 34 della medesima disposizione, la somma necessaria a fronteggiare l'onere di € 33.626.000,00.

2. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria pone in essere gli interventi urgenti nel bacino del lago Trasimeno finalizzati all'asportazione ed alla gestione dei sedimenti, in particolare nei punti in cui gli stessi costituiscono pericolo per la navigazione; alla manutenzione straordinaria delle sponde e del reticolo idrografico ed al rinforzo delle strutture portuali. Ai conseguenti oneri finanziari si provvede quanto ad € 2.014.181,91 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvederà a trasferire le relative risorse sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato - Presidente della regione Umbria e, quanto ad € 5.988.000,00, da rendere disponibili secondo le documentate necessità manifestate di volta in volta dal Commissario delegato - Presidente della Regione Umbria, a carico del Dipartimento della protezione civile.

3. Il Commissario delegato è autorizzato a porre in essere, a valere sulle risorse che verranno eventualmente stanziate dalle amministrazioni interessate, le azioni finalizzate al recupero di materia ed energia della biomassa, anche avvalendosi dei competenti istituti universitari presenti sul territorio della regione Umbria.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, al fine di limitare l'utilizzazione di risorse idriche per colture irrigue, può porre in essere, fino al 31 dicembre 2004, interventi urgenti e straordinari finalizzati a promuovere e sviluppare sistemi agroambientali di produzione a basso impatto ambientale, tenuto conto di quanto previsto nel piano di sviluppo rurale 2000-2006, «Misure agroambientali», a tal fine utilizzando le risorse finanziarie assegnate alla regione Umbria nell'ambito di detto piano.

2. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria può, anche tenuto conto dei principi contenuti nel regolamento (CE) n. 1/2004 del 23 dicembre 2003, e sulla base di criteri previamente stabiliti in termini di rigorosa perequazione, erogare, entro i limiti temporali di validità dello stato di emergenza, finanziamenti da destinare in via prioritaria agli imprenditori agricoli degli otto comuni del comprensorio del lago Trasimeno, per l'acquisto di impianti a maggiore efficienza ed a minore consumo idrico con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria può vietare, limitatamente alla durata dello stato di emergenza ed al persistere del fenomeno siccitoso, i prelievi dallo specchio lacustre e da acque sotterranee (pozzi), ricadenti nell'ambito circumlacuale «B», così come delimitato nel piano stralcio per il lago Trasimeno approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, ai titolari di concessioni di derivazione di acqua per uso irriguo, nonché a coloro che abbiano presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 238/1999, fatti salvi i soggetti che, pur rientranti nelle predette categorie, utilizzino impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo, statici e dinamici, o microgetti.

2. I soggetti preposti dalla normativa nazionale e regionale al controllo e alla vigilanza in materia ambientale espletano le attività di competenza, assicurando il rispetto delle eventuali disposizioni commissariali.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso, nonché avvalendosi della collaborazione di personale, nel limite di due unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

1. All'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 2002, n. 3230, dopo le parole «l'approvazione del progetto» è aggiunta la parola «preliminare».

2. Il comitato tecnico consultivo, di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Ministri del 18 luglio 2002, n. 3230, è integrato da quattro esperti rispettivamente designati, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali e due dalla regione Umbria.

Art. 6.

1. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato - Presidente della regione Umbria provvede all'emissione del provvedimento di occupazione d'urgenza prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 7.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12-*bis*, 13, 14, 15, 28, 40, 45, 46, 47, 50, 51, 217;

regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 57, 97 e 98 lettera *d)*;

regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, articoli da 9 a 26;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 16, 17 comma 2, 18, 20.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A04880

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004.

Interventi diretti a fronteggiare la situazione determinatasi nel lago Trasimeno in relazione alla presenza di insetti nocivi. (Ordinanza n. 3353).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Considerato che l'andamento dei livelli idrici del lago Trasimeno indica un abbassamento particolarmente marcato, confermato dal livello minimo di –175 rispetto allo zero idrometrico, il quale ha determinato un notevole aggravamento del fenomeno di crisi ambientale del lago medesimo;

Considerato, altresì, che l'abbassamento continuo del livello del lago ha determinato il consequenziale arretramento del perimetro bagnato e l'emersione di terreni spondali;

Tenuto conto, inoltre, che in seguito ai predetti fenomeni è stato riscontrato un progressivo peggioramento della qualità delle acque rispetto al carico organico presente, il quale, unitamente ai fenomeni sopra evidenziati, ha creato le condizioni favorevoli alla vita ed alla proliferazione delle larve di chironomidi che prediligono ambienti acquatici anossici;

Considerato che la presenza massiva di chironomidi arreca nocumento alla popolazione ed alle attività economiche presenti sul territorio circostante al lago Trasimeno;

Considerato, infine, che a ragione del suesposto contesto di criticità è necessario intervenire urgentemente, utilizzando le procedure acceleratorie previste dal vigente ordinamento giuridico, al fine di scongiurare il verificarsi di ulteriori gravi danni alla collettività interessata;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Umbria, al fine di risolvere sollecitamente il contesto di grave criticità derivante dalla persistenza dei fenomeni connessi alla presenza di chironomidi nel lago Trasimeno e nel territorio immediatamente circostante, nonché per prevenire l'aggravamento del predetto fenomeno, anche mediante una azione pianificatoria dei necessari interventi finalizzati all'eliminazione del citato fenomeno, pone in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione necessaria per l'eliminazione dei chironomidi ricorrendo alle procedure di urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ad ogni rapporto scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A04879

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 2004 che ha disposto per il 31 marzo 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2004;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 99,081.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 73.534.481,37 per i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 settembre 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantatre giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,206 ed a 98,586.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04943

DECRETO 21 aprile 2004.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantasette giorni, relativi all'emissione del 31 marzo 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 marzo 2004 che ha disposto per il 31 marzo 2004 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a duecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2004;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2004 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a duecentosessantasette giorni è risultato pari a 98,666.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 33.316.575,16 per i titoli a duecentosessantasette giorni con scadenza 23 dicembre 2004.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a duecentosessantasette giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,845 ed a 97,951.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A04944

DECRETO 6 maggio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 maggio 2004 è pari a 55.261 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 maggio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro giorni con scadenza il 16 agosto 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposte per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla Sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 maggio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A04941

DECRETO 6 maggio 2004.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, che fissa in 70.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 5 maggio 2004 è pari a 55.261 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 maggio 2004 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 maggio 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di regolare i titoli assegnati in asta da parte degli operatori, le partite da liquidare verranno riproposto per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi (computati secondo il calendario TARGET) successivi a quello previsto per il regolamento. L'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato dalla Sezione di tesoreria di Milano a debito del «conto disponibilità per il servizio di tesoreria» mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente, trascorsi cinque giorni lavorativi successivi a quello di regolamento, verrà ripianato dal Ministero dell'economia e delle finanze mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del capo della sezione di tesoreria interessata.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 maggio 2004, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2004

p. *Il direttore generale:* ZODDA

04A04942

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2001, con il quale il «Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma», ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo uffi-

ciale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma, ubicato in Roma», via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 ottobre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg 90/2676/CEE del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 pto 13 - par 5.3
Esame organolettico	DM 12/03/1986 pto 1
Estratto secco totale	Reg 90/2676/CEE del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 pto 4
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg 90/2676/CEE del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 pto 41
Massa volumica	Reg 90/2676/CEE del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 all 1 - par 5.2
Metanolo metodo B gascromatografico	DM 12/03/1986 pto LIV
Titolo alcolometrico volumico	Reg 90/2676/CEE del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 all 3 - par 5.2
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 all 14
Anidride solforosa libera e totale	Reg CEE 2676/90 del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 all 25
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 del 17/09/90–G.U. L272 del 03/10/90 all 5

04A04831

DECRETO 15 aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma» al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i Regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2001 con il quale il «Laboratorio chimico merceologico della C.CI.A.A. di Roma», ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Roma», ubicato in Roma, via Appia Nuova n. 218, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg CEE 2568/91 all X "A" + Reg CEE 1429/92
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/91 all IX + Reg CEE 183/93
Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare	Reg CEE 2568/91 all IV + Reg CEE 183/93 e 177/94
Determinazione del contenuto di cere mediante gascromatografia con colonna capillare	Reg CEE 2568/91 all IV + Reg CEE 183/93 e 177/94
Determinazione del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colona capillare	Reg CEE 2568/91 all V + Reg CEE 183/93
Determinazione del numero di perossidi	Reg CEE 2568/91 all III
Determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare	Reg CEE 2568/91 all V + Reg CEE 183/93
Determinazione dell'acidità	Reg CEE 2568/91 all II + Reg CEE 183/93
Determinazione dell'acidità	Reg CEE 2568/91 all II + Reg CEE 183/93
Preparazione degli esteri metilici degli acidi grassi	Reg CEE 2568/91 all X "B" + Reg CEE 796/02
Valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine	Reg CEE 2568/91 all XII + Reg CEE 796/02

04A04832

DECRETO 16 aprile 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Analysis Srl - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2001 con il quale il laboratorio «Analysis Srl. - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria», ubicato in Todi (Perugia), Località Pantalla, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 febbraio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Analysis Srl - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria», ubicato in Todi (Perugia), Località Pantalla, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 19 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 15
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 22, metodo 2
Alcol complessivo	PP-VI-19 rev.0 2003
Anidride solforosa	PP-VI-03 Rev 4 2002
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 11
Composti fenolici totali	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 41
Magnesio	Reg.CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 28
Massa volumica a 20°C	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 1, punto 5.2
Metanolo	Raccolta metodi OIV del 13/10/1954 Metodo di riferimento

Denominazione della prova	Norma / metodo
pH	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 35
Prolina	DM 12/03/1986 SO n. 58 alla GU n. 161 14/07/1986 Allegato XXVII
Rame	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 31
Solfati	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 12, metodo di riferimento
Titolo alcolometrico	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 3 - Metodo 5.2
Zinco	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 GU n. L 272 del 03/10/1990 Allegato 5

04A04833

DECRETO 23 aprile 2004.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2001, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 23 aprile 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera produzioni vegetali sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le produzioni vegetali a indicazione geografica protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 23 aprile 2001 per la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio Pera Tipica Mantovana con nota del 12 settembre 2003, ha comunicato di voler confermare «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 23 aprile 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera Mantovana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 maggio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 23 aprile 2001.

Roma, 23 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04830

DECRETO 23 aprile 2004.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003, per quanto concerne il settore lattiero caseario.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e in particolare gli articoli 95 e 96;

Visto il regolamento (CE) n. 2237/03 della Commissione del 23 dicembre 2003, recante modalità di applicazione di taluni regimi di sostegno di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 2419/01 della Commissione dell'11 dicembre 2001, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituiti dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, concernente la soppressione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Visto il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119 concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

Considerata la necessità di fissare il termine entro cui devono essere presentate le domande per il pagamento dei premi previsti dal regime di sostegno di cui agli articoli 95 e 1996 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003;

Considerata la necessità di stabilire i criteri oggettivi per ridurre l'importo totale del quantitativo di riferimento individuale ammissibile al premio al livello di quello relativo al periodo 1999/2000 di cui all'art. 95 del regolamento (CE) n. 1782/03 del 29 settembre 2003;

Considerata, altresì, la necessità di stabilire i criteri oggettivi sulla base dei quali effettuare i pagamenti previsti all'art. 96 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con atto della Conferenza Stato-Regioni, espresso nella seduta del 25 marzo 2004;

Considerato che anche la Conferenza permanente Stato-Regioni convocata per il giorno 1° aprile 2004 è stata annullata;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative alla concessione del premio per i prodotti lattiero-caseari e del pagamento supplementare di cui agli articoli 95 e 96, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenuto conto che ai sensi del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione, le domande di aiuto devono essere presentate, dai soggetti interessati, entro una data che non può essere posteriore al 15 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. I produttori di latte che intendono beneficiare del premio per i prodotti lattiero-caseari e del pagamento supplementare di cui agli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio devono presentare una apposita domanda redatta secondo le modàlità definite dall'organismo pagatore.

2. La domanda deve essere presentata all'Organismo pagatore competente entro il 15 maggio degli anni d'interesse. Le domande presentate dopo tale termine sono dichiarate irricevibili fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione.

3. L'AGEA, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua le modalità di attuazione della normativa comunitaria richiamata. Gli organismi pagatori competenti gestiscono l'erogazione dei premi di cui al comma 1.

Art. 2.

Determinazione del quantitativo di riferimento ammissibile al premio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 95, comma 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio si applica una riduzione lineare dei quantitativi di riferimento individuali nell'entità necessaria a ricondurre i quantitativi individuali per i quali è richiesto il premio nell'ambito del quantitativo di riferimento globale assegnato all'Italia per il periodo 1999/2000.

Art. 3.

Pagamento supplementare

1. Gli importi globali di cui all'art. 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio sono ripartiti tra i produttori ammessi al premio per i prodotti lattiero-caseari, ai sensi dell'articolo 95 del predetto regolamento 1782/2003, sulla base del quantitativo di riferimento effettivamente prodotto nel periodo di 12 mesi che termina il 31 marzo dell'anno in questione, nell'ambito del quantitativo individuale disponibile alla stessa data.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, Registro n. 2, foglio n. 249

04A04945

DECRETO 26 aprile 2004.

Graduatoria di merito relativa alla misura 3.4, di cui al Regolamento CE 2792/99. Impianti multiregionali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, previsti dal DOCUP Pesca 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il Regolamento CE n. 1260 del consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali e il regolamento CE n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Vista la circolare 7 aprile 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 2003 recante «Modalità di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione dei prodotti ittici previsti dal DOCUP Pesca 2000-2006»;

Tenuto conto delle valutazioni tecniche ed amministrative delle singole pratiche effettuate dalla commissione nominata per la selezione dei progetti;

Tenuto conto del parere espresso dal comitato finanziamenti, di cui all'art. 23 delle legge 17 febbraio 1982, n. 41, nella seduta del 16 febbraio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammissibili a contributo i progetti presentati dalle seguenti società:

Progetto n.	Beneficiario	Punteggi
01/ITMR/03	Giolfo & Calcagno S.p.a. . . .	29
07/ITMR/03	Fiorital	29
08/ITMR/03	Nuova Azzurro S.p.a.	29
09/ITMR/03	Panapesca S.p.a.	28
15/ITMR/03	Conserviera Adriatica	24

Art. 2.

Sono ammissibili a contributo, con riserva, i progetti presentati dalle seguenti società:

Progetto n.	Beneficiario	Punteggi
04/ITMR/03	Vis Industrie Alimentari . . .	34
03/ITMR/03	Dinon S.r.l.	30

Art. 3.

È ammissibile a contributo, in caso di disponibilità dei fondi e nei limiti delle risorse residue, il progetto presentato dalla sottoindicata società:

Progetto n.	Beneficiario	Punteggi
13/ITMR/03	Nova Surgelati S.r.l	34

Art. 4.

Ai sensi della circolare 7 aprile 2003, punto 2, è approvata, alle condizioni di cui ai precedenti articoli, la seguente graduatoria:

Posizione	Progetto n.	Beneficiario
1	01/ITMR/03	Giolfo & Calcagno S.p.a. ...
2	07/ITMR/03	Fiorital ....
3	08/ITMR/03	Nuova Azzurro S.p.a. .....
4	09/ITMR/03	Panapesca S.p.a. ....
5	15/ITMR/03	Conserviera Adriatica .....
6	04/ITMR/03	Vis Industrie Alimentari ...
7	03/ITMR/03	Dinon S.r.l. ....
8	13/ITMR/03	Nova Surgelati S.r.l. ....

L'amministrazione, tenendo conto della graduatoria, provvederà ad emettere per ciascuna società il decreto di concessione, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 5.

Ai progetti di cui al precedenti art. 4 potrà essere concesso un contributo in conto capitale fino al 40% della spesa d'investimento ritenuta ammissibile, nei limiti di cui al punto 11, lettera *b),* della circolare 7 aprile 2003, fermo restanto quanto disposto all'art. 3.

Art. 6.

Non sono ammissibili a contributo i progetti presentati dalle seguenti società:

Progetto n.	Beneficiario
02/ITMR/03	Finpesca ....
05/ITMR/03	Esca S.r.l. ....
06/ITMR/03	Sgattoni Surgelati ....
10/ITMR/03	Almar S.r.l. ....
11/ITMR/03	Cesare Regnoli e figli ....
12/ITMR/03	Az. Agricola Armanini ....
14/ITMR/03	P&A Sea Food ....

Roma, 26 aprile 2004

Il direttore generale: TRIPODI

04A04803

DECRETO 28 aprile 2004.

Delega ai direttori di alcuni uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, (che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui al l'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e facenti funzioni capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti in tale stesso decreto indicati;

Visto il proprio decreto n. 4324 del 19 marzo 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Palermo dell'ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° maggio 2004, al dott. Giuseppe Fugaro, dirigente di II fascia;

Visto il proprio decreto n. 4323 del 19 marzo 2004, con il quale, è stato conferito l'incarico di reggente dell'ufficio periferico di Napoli dell'ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 1° maggio, al dott. Roberto Varese, dirigente di II fascia;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti in vista dell'accentramento dei medesimi presso l'amministrazione centrale, di fissare un limite temporale al potere sanzionatorio delegato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Fugaro è delegato, a decorrere dalla data del 1° maggio 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Palermo di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il dott. Roberto Varese è delegato, a decorrere dalla data del 1° maggio 2004, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Napoli di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 30 aprile 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2004

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

04A04836

DECRETO 29 aprile 2004.

Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle norme d'applicazione per la concessione dei premi zootecnici;

Considerato che, all'articolo 9 primo comma e all'articolo 13 secondo comma, i termini ultimi per la presentazione delle richieste dei diritti individuali al premio vacche nutrici nonché le notifiche di trasferimenti e le cessioni temporanee di detti diritti tra produttori sono fissati al 15 maggio;

Considerata la difficoltà che potrebbe essere incontrata per la pianificazione del numero di diritti individuali richiedibili entro il termine stabilito;

Considerata l'opportunità di evitare la mancata piena utilizzazione del plafond nazionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare i termini di presentazione delle richieste dei diritti individuali al premio vacche nutrici e le notifiche di trasferimenti e le cessioni temporanee di detti diritti tra produttori per l'anno 2004;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 2004, in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 13 del decreto ministeriale 27 novembre 2001, le richieste di quota individuale al premio vacche nutrici, nonché le notifiche dei trasferimenti e/o le cessioni temporanee di dette quote possono essere presentate fino alle ore 18,00 del 15 ottobre 2004.

Roma, 29 aprile 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A04940

DECRETO 30 aprile 2004.

Proroga al 31 dicembre 2004 della sperimentazione della pesca delle vongole nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1997, con il quale si affida al locale Consorzio denominato CO.GE.MO. la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi ed, in particolare, l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000, concernente la disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2000 concernente la sperimentazione della pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone ad una profondità non inferiore a 2,5 metri e successive proroghe;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 aprile 2001, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002, concernente la proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2002, concernente «Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2003, che ha ulteriormente sospeso al 31 dicembre 2004, il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003, concernente il «Nuovo ordinamento per i Consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi»;

Vista la richiesta del CO.GE.MO. di Monfalcone in data 29 gennaio 2004;

Esaminata la relazione tecnica sull'ipotesi di estendere la pesca delle vongole nel compartimento marittimo di Monfalcone nella fascia compresa tra le batimetriche 2,5 e 3 metri, redatta dal Dipartimento di biologia dell'Università degli studi di Trieste, in relazione alla particolare conformazione geomorfologia del Compartimento Marittimo di Monfalcone che non beneficia di alcun apporto di forme giovanili provenienti da altre aree;

Ritenuta opportuna la prosecuzione dell'attività di monitoraggio e di prelievo della risorsa in questione anche alla luce delle intervenute variazioni di normativa di settore;

Decreta:

Art. 1.

La sperimentazione della pesca delle vongole nell'ambito del compartimento marittimo di Monfalcone di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2000, con identiche modalità di attuazione è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

Il direttore generale: TRIPODI

04A04838

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 marzo 2004.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Clarisse Selle, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115/1992, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992, a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115/1992, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che il titolo posseduto dall'interessata rientra nella categoria dei titoli «assimilati» di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana, alla esperienza professionale posseduta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 ottobre 2003 (prot. n. 14693) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 4 marzo 2004 (prot. n. 2823) e relativi allegati con la quale il centro servizi amministrativi di Reggio Emilia ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta dell'11 settembre 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Agrégée de l'enseignement secondaire inférieur», datato 24 giugno 1971 - Ecole normale primaire provinciale subventionnée di Mons (B), posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Selle;

nome: Clarisse;

nata a: Boussu - (Belgio);

il: 20 gennaio 1950;

cittadinanza comunitaria (italiana),

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 45/A «Lingua straniera» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115/1992, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A04811

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 aprile 2004.

Fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia;

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, con il quale è data attuazione alla direttiva 98/93/CE sopra citata;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo sopra citato, i quali dispongono che le scorte di riserva del Paese siano determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo tra i soggetti ad esso tenuti;

Visto il decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002 con il quale si è data attuazione al disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

Ravvisata la necessità di procedere al calcolo delle scorte obbligatorie per il corrente anno ed all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad esso tenuti in virtù della normativa in premessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Le scorte di riserva in prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato *A* del decreto legislativo 31 gennaio, n. 22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno 2004 ammontano a complessive tonnellate 15.112.128 di cui t. 13.812.011 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell'anno 2003 e t. 1.300.117 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato.

2. La quota da attribuire alle sole raffinerie sulla base delle esportazioni e/o lavorazioni effettuate per conto di committenti esteri nel corso dell'anno 2003, detraibile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della scorta è pari a complessive tonnellate 692.791 così suddivise:

cat. I: t 236.075;

cat. II: t 266.092;

cat. III: t 190.624.

3. A seguito della detrazione di cui al comma precedente, il quantitativo da ripartire tra tutti i soggetti che nel corso dell'anno 2003 abbiano immesso al consumo prodotti petroliferi finiti nel mercato interno ammonta a complessive tonnellate 13.119.220 così suddivise:

cat. I (benzine per autoveicoli, carburanti per aerei, benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione del tipo benzina): tonnellate 3.231.686;

cat. II (gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante, carburante per motori a reazione del tipo cherosene): tonnellate 6.780.324;

cat. III (oli combustibili): tonnellate 3.107.211.

4. Ai quantitativi di scorta di cui ai commi 2 e 3 sono aggiunte le quote incrementali da calcolarsi secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22. Tali quote, da ripartirsi tra i soggetti tenuti all'obbligo sulla base delle percentuali di cui al successivo art. 2, sono le seguenti:

cat. I: t 326.418;

cat. II: t 663.275;

cat. III: t 310.423.

Art. 2.

1. La puntuale ripartizione di detti quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo è stata effettuata sulla base dei seguenti coefficienti così definiti:

per la parte di scorta derivante dalle immissioni al consumo, dal rapporto tra l'ammontare della scorta Paese, al netto delle detrazioni delle quote attribuite alle sole raffinerie come specificato all'art. 1, e le immissioni al consumo avvenute nel mercato interno nel corso dell'anno 2003:

cat. I: 21,017966%;

cat. III: 22,166683%

cat. III: 21,788626%;

per la parte di scorta costituente la quota aggiuntiva ex art. 3 e art. 10 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dal rapporto tra il 75% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'AIE in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2003:

cat. I: 9,412943%;

cat. II: 9,412943%;

cat. III: 9,412943%.

2. Con specifica lettera ministeriale, la ripartizione delle scorte di cui all'art. 1 sarà comunicata a ciascun soggetto tenuto all'obbligo.

Art. 3.

1. È consentito sostituire con prodotti finiti e/o con oli greggi e/o semilavorati le scorte di cui agli articoli precedenti secondo le modalità previste dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 16995 del 19 settembre 2002.

2. La scorta derivante da immissioni al consumo e da esportazioni potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ciascuna tonnellata di prodotto finito sia sostituita da t 1,287 di materia prima.

3. La scorta costituente la quota destinata a raggiungere il livello fissato dall'AIE potrà essere sostituita con oli greggi e/o semilavorati a condizione che ogni tonnellata sia sostituita con t 1,2 di materia prima; essa potrà altresì essere sostituita con pari quantità di prodotti appartenenti alle altre categorie e con prodotti petroliferi non appartenenti alle tre categorie principali a condizione che il quantitativo da sostituire sia prima convertito in oli greggi moltiplicandolo per il fattore di conversione di 1,2 e poi diviso per il coefficiente di 1,065.

Art. 4.

1. Le scorte di cui al precedente art. 1, devono essere costituite a partire dalla ore 0.00 del giorno 1° luglio 2004. Entro tale data i singoli operatori dovranno confermare la costituzione delle scorte e rendere nota la dislocazione di esse. Qualora tale dislocazione non venga comunicata, si assumerà che la scorta permanga presso l'impianto nel quale è insorta.

2. Ogni successiva diversa dislocazione delle scorte potrà essere disposta soltanto previa comunicazione al Ministero delle attività produttive secondo le procedure operative contenute nella circolare ministeriale n. 271 del 19 novembre 2002.

3. Le scorte di cui al precedente art. 1 rimangono valide sino all'entrata in vigore degli obblighi per l'anno successivo.

Art. 5.

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR o proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni a decorrere dalla data in cui se ne sia avuta piena ed integrale conoscenza.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2004

Il Ministro: MARZANO

04A04788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Trasferimento della competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Torino, relativamente alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate da alcuni notai, a parziale rettifica del provvedimento del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999. (Provvedimento n. 18179).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. L'accoglimento, a parziale rettifica del provvedimento del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, delle istanze presentate dai notai Sironi, Palermo, De Luca finalizzate ad ottenere l'assegnazione rispettivamente agli uffici di Torino 1, di Torino 2 e di Torino 4 per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate;

2. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2004, la competenza per la registrazione degli atti dei notai sopra citati è attribuita agli uffici di:

Torino 1 per il notaio Enrico Maria Sironi (assegnazione provvisoria);

Torino 2 per il notaio Nicola Palermo;

Torino 4 per il notaio Leonardo De Luca.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto trova fondamento in ragioni organizzative e nella condivisione delle circostanziate motivazioni addotte dai notai a sostegno delle rispettive istanze tendenti ad ottenere l'assegnazione degli stessi ad uffici diversi rispetto a quelli originariamente previsti nel provvedimento n. 99/152511 del 19 novembre 1999.

Con quest'ultimo provvedimento si è proceduto alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici locali attivati in data 26 novembre 1999.

Con successivi provvedimenti, il direttore regionale oltre a confermare in linea generale la suddetta suddivisione, con le rettifiche di volta in volta ritenute opportune, come quelle effettuate con la presente disposizione, ha prorogato ulteriormente il decreto fino al 31 luglio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A04577

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 21 aprile 2004.

Documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la verifica triennale della loro attestazione, dimostrano l'esistenza dei requisiti di ordine generale e disposizioni in materia di modalità di verifica, da parte delle SOA (società organismi di attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese, nonché criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività di verifica dell'esistenza della capacità strutturale delle imprese. (Determinazione n. 6).

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

L'art. 15-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni — inserito nel suddetto decreto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 2004, n. 93 — prevede che la verifica triennale delle attestazione di qualificazione, introdotta nel sistema di qualificazione dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, comporta il controllo del permanere del possesso dei requisiti d'ordine generale indicati nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni nonché il controllo del possesso di un particolare requisito d'ordine speciale, chiamato capacità strutturale;

Detta capacità strutturale è costituita:

1) dal requisito di cui all'art. 4 (sistemi di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

2) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera *a)* (idonee referenze bancarie), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

3) dal requisito di cui all'art. 18, comma 2, lettera *c)* (capitale netto di valore positivo), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

4) dal requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettera *a)* (idonea direzione tecnica), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

5) dal requisito di cui all'art. 18, comma 7, (staff tecnico necessario per la qualificazione di progettazione ed esecuzione), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

6) dal requisito di cui all'art. 18, commi 8 e 9, (adeguata dotazione di attrezzature tecnica), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni;

7) dal requisito di cui all'art. 18, commi 10, 11, 12 e 13, (adeguato organico medio annuo), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.

L'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, prevede che l'Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d'ordine generale.

Tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (art. 15-*bis*, comma 2, e art. 17, comma 2), nonché delle nuove norme che disciplinano la dimostrazione della regolarità in materia di contribuzioni sociali e di assenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell'impresa, sussiste la necessità di emanare una nuova determinazione in ordine alla documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti generali e alle modalità di accertamento da parte delle SOA (società organismi di attestazione) della veridicità della documentazione.

Pertanto, sentite le associazioni delle SOA e visto il parere della Commissione Consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e dall'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni espresso nelle sedute del 31 marzo 2004 e del 14 aprile 2004 e sulla base degli apporti relativi si forniscono le indicazioni che seguono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che le SOA rilasciano l'attestazione di qualificazione ed effettuano la relativa verifica triennale sulla base di un titolo contrattuale e sulla base di accertamenti e controlli svolti anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa da qualificare e l'art. 2, comma 1, lettera *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica stesso dispone che l'Autorità deve stabilire i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attività.

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha espresso l'avviso:

a) che la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ha inteso attribuire all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il ruolo di garante dell'efficienza e corretto funzionamento del mercato e, quindi, del sistema di qualificazione e, a tal fine, ha assegnato all'Autorità penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazioni;

b) che fra i poteri ed i doveri dell'Autorità sono compresi quelli di indicare in maniera vincolante il contenuto (rilascio, modifica, ritiro) dell'atto che le SOA devono adottare nonché di stabilire i termini, anche molto brevi, in cui esso deve essere adottato;

c) che spetta all'Autorità, in caso di inerzia delle SOA in ordine alle indicazioni dell'Autorità, assumere — dandone, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contestualmente avviso di avvio del procedimento all'impresa interessata — uno specifico proprio provvedimento avente ad oggetto l'annullamento o il ridimensionamento delle attestazioni;

d) che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, realizzandosi in tal modo una ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica.

Ciò premesso, si precisano le regole concernenti il possesso dei requisiti quali premesse per la specificazione della documentazione da esibire:

a) le condanne previste dall'art. 17, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni sono quelle relative a reati contro la pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico (libro secondo, titolo V, codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e comunque relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei contratti di appalto; l'incidenza delle condanne deve essere apprezzata dalla SOA traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive;

b) non precludono la verifica triennale le sentenze per le quali è intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. oppure, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l'avvenuta estinzione del reato prevista dall'art. 445, comma 2, del c.p.p.;

c) il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione dell'inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), qualora rilasciato su istanza dell'interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice ha disposto il

beneficio della non menzione, nonché le condanne patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre riporta tutte le condanne, incluse quelle patteggiate (art. 688 c.p.p.) se rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che esercitano un servizio pubblico;

d) la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) trova applicazione generale ed obbligatoria nei confronti di tutti gli uffici della pubblica amministrazione, dei soggetti concessionari, dei soggetti gestori di pubblici servizi e di soggetti che esercitano una funzione pubblica;

e) la nuova normativa in materia di semplificazione delle documentazioni amministrative ammette (articoli 43, 46 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) l'applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di natura non negoziale a carattere certificativo;

f) le SOA possono richiedere, ai sensi delle convenzioni stipulate tra INPS, INAIL e Casse Edili, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 22 novembre, 2002, n. 266, relativo all'impresa sottoposta a verifica triennale nonché richiedere, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 11 febbraio 2004 — data la loro natura di soggetti privati che esercitano una funzione pubblica (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze n. 991/2004, 993/2004 e 2124/2004) — i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al titolare, ai legali rappresentanti, agli amministratori e ai direttori tecnici della impresa e, pertanto, sono in condizione di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa in ordine alla regolarità contributiva nonché quelle rese dal titolare, dai legali rappresentanti, dagli amministratori e dai direttori tecnici della impresa in ordine alle assenze di condanne di cui alla precedente lettera *a)*;

g) l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni specifica e quantifica i requisiti (adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo) da possedere ai fini del rilascio dell'attestazione nonché stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l'attestazione di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i bilanci ed i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la SOA;

h) l'art. 15-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la verifica triennale ha avuto esito positivo qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica non risulti inferiore a quella stabilita, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'art. 18 del medesimo decreto, con una franchigia del 25% (venticinque per cento) il che significa che la quantificazione accertata in sede di verifica non deve risultare inferiore al 75% (settantacinque per cento) delle misure previste per il rilascio dell'attestazione;

i) l'art. 15-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che in sede di verifica triennale la quantificazione dei requisiti deve essere determinata con riferimento ai dati (ammortamenti, canoni di locazione finanziaria, canoni di noleggio) contenuti nei documenti di bilancio ed in quelli fiscali dei cinque anni precedenti la scadenza del termine triennale ed alla cifra d'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione;

j) la disposizione di cui all'art. 15-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni necessita di specificazioni particolari in quanto la scadenza del termine della validità triennale può essere compreso anche in un periodo in cui il bilancio ed il documento fiscale dell'anno immediatamente precedente non sono ancora stati approvati e depositati;

k) l'art. 15-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che qualora la quantificazione dei requisiti accertata in sede di verifica è inferiore al 75% delle misure stabilite, ai fini del rilascio dell'attestazione, nell'art. 18 del medesimo decreto, la cifra d'affari in lavori, accertata in sede di rilascio dell'attestazione, viene figurativamente e proporzionalmente ridotta (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni) in modo da ristabilire le percentuali richieste;

l) l'art. 15-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni dispone che la cifra d'affari in lavori rideterminata figurativamente deve comunque essere non inferiore alla somma delle classifiche delle categorie previste nell'attestazione e, pertanto, ove ciò non si verifichi occorre revisionare l'attestazione per quanto riguarda categorie e classifiche.

Ciò precisato è anche da segnalare, quali utili premesse alla indicazione della documentazione per il rilascio dell'attestazione e dei criteri da impiegare per la verifica triennale, che nel sito dell'Autorità (www.autoritalavoripubblici.it) è presente fra l'altro:

1) l'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni (art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni);

2) l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine ad un provvedimento di annullamento o ridimensionamento dell'attestazione assunto dall'Autorità;

3) l'elenco delle imprese per le quali vi è una annotazione in ordine al ritiro o ridimensionamento dell'attestazione deciso delle SOA;

4) l'elenco delle imprese per le quali sono fornite informazioni che consentono alle stazioni appaltanti di

individuare le imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusioni dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art. 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.

Le annotazioni relative agli elenchi di cui ai punti 2), 3) e 4) sono contenute anche nell'elenco di cui al punto 1), in modo da essere conoscibili accedendo ad entrambi gli elenchi.

Inoltre il modello di attestazione predisposto dall'Autorità contiene, fra l'altro, la indicazione:

1) delle date di rilascio attestazione originaria; di rilascio attestazione in corso (nel caso si tratti di attestazione rilasciata a seguito di variazioni minime cioè a seguito di: variazione della denominazione o ragione sociale; variazione della sede; variazione della rappresentanza legale o della direzione tecnica; variazione del direttore tecnico che ha consentito la qualificazione; variazione in ordine alle informazioni in materia di certificazione o dichiarazione di qualità; variazioni in ordine alle cessioni di azienda o di ramo di azienda; variazioni a seguito dell'inserimento della prestazione di progettazione in una attestazione che ne era priva; variazioni a seguito di modifica della compagine di un consorzio stabile; ecc.); di scadenza validità triennale; di effettuazione verifica triennale (qualora questa abbia avuto esito positivo); di scadenza intermedia (nel caso si tratti di attestazione di un consorzio stabile); di scadenza validità quinquennale;

2) dell'esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità con la specificazione dell'organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento;

3) della esistenza o meno della qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione e della classifica massima cui essa si riferisce.

È poi previsto che le attestazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, vengano trasmesse dalle SOA all'Autorita, oltre che in forma cartacea anche on line e, quindi, in modo tale da poter essere inserite in tempo reale nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni e che nella banca dati delle attestazioni sono conservate, oltre alle attestazioni in corso di validità, anche quelle non più valide in quanto sostituite da altre in corso di validità e, cioè, da quelle rilasciate a seguito di variazioni minime oppure in quanto sono state ritirate o ridimensionate dalle SOA.

La presenza nella banca dati di tutte le attestazioni rilasciate nel tempo ad ogni singola impresa consente di inserire nell'elenco delle imprese suddiviso per regioni la attestazione in corso di validità e lo storico delle attestazione sostituite nel tempo da quelle in corso di validità.

Da ultimo si ricorda che le stazioni appaltanti verificano l'ammissibilità di una impresa a partecipare alle gare di appalto controllando, sulla base delle date contenute nell'attestazione, la validità del documento nel senso che esso non abilita l'impresa a partecipare alle gare sia nel caso il certificato di qualità o la dichiarazione di qualità non sono più validi e l'importo dell'appalto, invece, lo richieda (importo dei lavori di competenza dell'impresa che richiedono una classifica non inferiore alla terza), sia nel caso la gara si svolga in una data successiva alla scadenza della validità triennale dell'attestazione e non risulta effettuata positivamente la verifica triennale della stessa.

Sulla base delle svolte precisazioni si indica la documentazione che le imprese devono presentare nonché i criteri, le procedure e le attività che le SOA devono svolgere al fine della effettuazione della verifica triennale. Tali indicazioni non hanno bisogno di espressa motivazione in quanto strettamente connesse e dipendenti dalle precisazioni stesse.

1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti:

1.1. certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale rappresentante oppure ai legali rappresentanti, all'amministratore oppure agli amministratori e al direttore tecnico oppure ai direttori tecnici;

1.2. certificato di iscrizione dell'impresa al registro unico delle imprese di cui agli articoli 2188 e ss. del codice civile istituito presso le camere di commercio con l'indicazione in particolare di quale sia la specifica attività svolta dall'impresa;

1.3. comunicazione effettuata — ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 — dalla prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto sottoposto a verifica, a seguito di richiesta del medesimo soggetto, della informazione «... nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ...» oppure, in alternativa, indicazione, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, in calce al certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, della dicitura «... nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ...»;

1.4. certificato della cancelleria fallimentare;

1.5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dagli amministratori nonché dal direttore tecnico o dai direttori tecnici attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato di sentenze per le quali il giudice ha disposto il beneficio della «non menzione» o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ovvero l'elencazione di tali sentenze;

1.6. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle impo-

ste e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza, di inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazioni.

2. I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea devono essere prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi.

3. I documenti dei soggetti non residenti in Stati dell'Unione europea devono essere prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo quanto previsto al numero 1, fatto salvo per quanto riguarda il certificato di cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di iscrizione al registro professionale dello Stato di provenienza.

4. Nel contratto relativo alla verifica triennale da sottoscriversi tra impresa e SOA si dovrà fare espresso riferimento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione nonché si dovrà inserire esplicita indicazione, da parte dell'impresa, della/e categoria/e e corrispondente/i classifiche da revisionare nel caso di mancato superamento della verifica di mantenimento dell'attestazione originaria.

5. Le SOA, ai fini della verifica triennale devono:

5.1. per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (requisiti d'ordine generale):

5.1.1. accertare che non sussistono, nel casellario informatico operante presso l'Autorità, annotazioni in ordine a cause di esclusione delle imprese dalle gare d'appalto e dal rilascio dell'attestazione — tenendo conto, in particolare, che è da considerarsi errore grave, oltre a quello giudiziaramente accertato, anche quello che ha condotto alla non collaudabilità dei lavori oppure alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni — e che, nel caso sussistono annotazioni riguardanti il fatto che l'impresa ha reso in gara oppure nel rilascio dell'attestazione dichiarazioni non veritiere, sia trascorso un anno dalla data di inserimento delle stesse nel suddetto casellario;

5.1.2. verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla moralità professionale dell'impresa, richiedendo, ai sensi del decreto del Ministero della giustizia dell'11 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 febbraio 2004, n. 37, il certificato generale del casellario giudiziale di tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni sostitutive e nel caso che siano esistenti condanne, sempre che siano state indicate nella dichiarazione, esprimere una valutazione inerente alla loro incidenza o meno sulla moralità professionale dell'impresa, traendo elementi di valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla condanna e da eventuali recidive;

5.1.3. verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in ordine alla inesistenza di irregolarità in materia di contribuzioni sociali — ivi compresi i versamenti alle Casse Edili per le imprese esercenti attività inquadrabile, dal punto di vista dei rapporti contrattuali con le relative maestranze, nel settore edile — richiedendo all'I.N.P.S. oppure all'INAIL oppure ad una cassa Edile il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 22 novembre 2002, n. 266;

5.1.4. verificare l'inesistenza di cessione di azienda o di ramo di azienda o di operazioni di locazione, fusione, scissione, trasformazione societaria, richiedendo il certificato storico di iscrizione al registro unico delle imprese e accertando che nel casellario informatico operante presso l'Autorità non vi siano informazioni in tal senso;

5.2. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (certificati di qualità aziendale e dichiarazione di qualità aziendale):

5.2.1. verificare — qualora l'attestazione contenga qualificazioni per classifiche che, ai sensi delle scadenze previste dall'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, richiedano il possesso della certificazione di qualità aziendale oppure della dichiarazione che dimostri, secondo quanto stabilito nell'allegato *C* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità — che tale requisito sia posseduto nel rispetto di quanto previsto nelle determinazione del 13 dicembre 2000, n. 56, punto 9, del 7 novembre 2001, n. 21, del 16 luglio 2002, n. 15, del 14 maggio 2003, n. 11 e nelle note e comunicati del 15 maggio 2001, n. 27467/0l/segr e del 2 luglio 2001, n. 37365/0l/segr. e sia valido;

5.3. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18, comma 5, lettera *a)* e comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (idonea direzione tecnica):

5.3.1. verificare che la direzione tecnica dell'impresa rispetti quanto disposto nelle determinazioni del 13 dicembre 2000, n. 56, punti 28), 29) e 30) del dispositivo, dell'8 febbraio 2001, n. 6, punto 2), del dispositivo, nelle note e comunicati del 19 febbraio 2001, n. 9993/01/segr. punto 7), del 14 giugno 2001, n. 34470/01/segr. punto 8) e deliberazione del 17 settembre 2003. n. 247;

5.4. per quanto riguarda il requisito di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguata dotazione di attrezzatura tecnica):

5.4.1. verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riportati nei bilanci e nei documenti fiscali presentati dall'impresa, in originale, oppure in copia

dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante della stessa, riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche;

5.4.2. ritenere che agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria sono assimilate anche i noleggi i cui contratti siano almeno di durata quinquennale;

5.4.3. verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a freddo;

5.4.4. verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni) con i dati relativi agli ammortamenti e ai canoni;

5.4.5. verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuità con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento;

5.4.6. ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora la somma degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio di durata maggiore e minore di cinque anni, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all'1,50% (uno e cinquanta centesimi per cento) della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell'attestazione e, contemporaneamente, la somma degli importi relativi ai soli ammortamenti, canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio non inferiore a cinque anni, sia pari o superiore allo 0,75% (zero e settantacinque centesimi per cento) della medesima cifra d'affari;

5.5. per quanto riguarda, il requisito di cui all'art. 18, commi 10, 11, 12 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni (adeguato organico medio annuo):

5.5.1. ritenere che il possesso del requisito è dimostrato qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore all'11,25 % (undici e venticinque centesimi per cento) della cifra d'affari in lavori nella misura accertata in sede di rilascio dell'attestazione e contemporaneamente i costi per il personale dipendente a tempo determinato ed indeterminato con qualifica operaio sia pari o superiore al 4,50% (quattro e cinquanta centesimi per cento) della cifra di cui sopra, oppure in alternativa, qualora il costo per il personale dipendente a tempo indeterminato siano pari o superiori al 7,50 % (sette e centesimi cinquanta per cento) della cifra di cui sopra e contemporaneamente il costo per il personale dipendente, tecnico e amministrativo (laureato o diplomato) a tempo indeterminato sia pari o superiore al 6,00 % (sei per cento) della cifra di cui sopra;

5.6. effettuare, nel caso che una o più di una delle condizioni indicate ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. non risulti rispettata, una riduzione figurativa proporzionale della cifra d'affari in lavori (articoli 15-*bis* e 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni) in misura tale da permettere il rispetto di tutte le suddette condizioni;

5.7. ritenere - qualora la cifra d'affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. sia pari o superiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale - che la verifica del possesso di adeguata capacità strutturale abbia avuto esito positivo;

5.8. procedere - nel caso la cifra d'affari in lavori che ha consentito il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 5.4.6. e 5.5.1. sia inferiore alla somma delle classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica triennale - alla revisione dell'attestazione sulla base delle indicazioni dell'impresa contenute nel contratto stipulato fra SOA ed impresa;

6. le SOA, qualora si verifichi sulla base degli accertamenti di cui al punto 5.1., che l'impresa non è in possesso dei requisiti d'ordine generale, devono dichiarare che la verifica triennale ha avuto esito negativo e comunicare tale risultato all'impresa nonché procedere al ritiro dell'attestazione e ad informare di tale operazione l'Autorità la quale procederà ad inserire la suddetta annotazione nel casellario informatico al fine di rendere edotte le stazioni appaltanti dell'esito negativo della verifica;

7. le SOA, qualora si verifichi quanto previsto al punto 6. possono considerare conclusa la verifica triennale e, pertanto, non procedere alle verifiche di cui ai punti 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5;

8. le SOA possono sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'istruttoria relativa alla verifica triennale al fine di richiedere all'impresa chiarimenti o documentazione integrativa;

9. le SOA, qualora la verifica triennale della attestazione abbia avuto esito positivo nei riguardi sia dei requisiti d'ordine generale sia del requisito di capacità strutturale - ancorché abbia comportato un ridimensionamento delle categorie e classifiche previste nell'attestazione sottoposta a verifica - devono trasmettere l'attestazione sottoposta a verifica - con le modalità on-line previste normalmente per la trasmissione delle attestazioni e, quindi, in modo da essere in tempo reale inserita nell'elenco delle imprese qualificate suddiviso per regioni previsto nel casellario informatico dell'imprese istituito presso il sito dell'Autorità con la indicazione sulla stessa della data della suddetta verifica e della indicazione in ordine alla attestazione di cui essa costituisce la sostituzione.

Conclusivamente appare utile fornire ulteriori precisazioni di carattere generale.

In primo luogo la disposizione prevista dall'art. 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 34/2000 e successive modificazioni in ordine al fatto che l'imprese debbono sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione non è perentoria e, pertanto, l'impresa può sottoporsi a verifica

anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

In secondo luogo i documenti di bilancio e fiscali presentati dall'impresa ai fini della verifica triennale, devono essere quelli relativi ai cinque anni fiscali antecedenti la data della scadenza della validità triennale dell'attestazione che risultano approvati e depositati/presentati al momento della stipula del contratto per la effettuazione della suddetta verifica; nel caso che la data di stipula sia successiva alla data di scadenza del triennio i bilanci devono essere quelli approvati e depositati alla data di scadenza della validità triennale dell'attestazione.

In terzo luogo ai fini di individuare l'effetto che ha l'esito negativo della verifica triennale oppure la riduzione delle categorie e classifiche nei riguardi degli appalti da aggiudicare, degli appalti aggiudicati e dei contratti in corso di esecuzione valgono gli avvisi espressi nella determinazione del 30 luglio 2002, n. 19.

L'Autorità - in ordine al costo del lavoro da valutarsi, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazione, eccessivamente modesto - si riserva di fornire alle SOA indicazioni che possano guidarle nell'applicazione di tale norma e, a tal fine promuoverà incontri con gli enti interessati. Infine si fa presente che le SOA, qualora nell'attività di riscontro della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa, incontrino difficoltà operative dovranno segnalare il fatto all'Autorità che si attiverà al fine di superare le difficoltà e consentire una corretta attività di verifica triennale.

Roma, 21 aprile 2004

Il presidente: GARRI

04A04753

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 aprile 2004.

Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche ed i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione. (Deliberazione n. 60/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2004;

Visti:

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89;

il provvedimento Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);

il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

il decreto del Ministro dell'industria,del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 25 febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito: deliberazione n. 27/99), recante procedura di controllo del rispetto della condizione di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico previsto dal provvedimento Cip n. 6/92;

la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 42/02, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: deliberazione n. 42/02);

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato;

la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04, recante aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e modificazioni del Testo integrato;

il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato con la delibera dell'Autorità 14 settembre 2001, n. 199/01 e sottoscritto in data 9 ottobre 2001;

Considerato che:

è intenzione dell'Autorità intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione;

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 27/99, le verifiche sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica di assimilabilità a fonte rinnovabile ai fini del trattamento economico sono effettuate dall'Autorità anche mediante ricorso a tecnici specializzati di altre pubbliche amministrazioni e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali effetti di variazioni intervenute nelle caratteristiche tecniche generali dell'impianto e nel suo programma di utilizzo;

ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02, le verifiche atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di

energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 164/2000, sono effettuate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione;

la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa conguaglio), ai fini delle determinazioni di sua competenza può procedere, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del Testo integrato, ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti;

il numero dei sopralluoghi sinora effettuati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02 atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione è risultato insufficiente;

Considerato, inoltre, che:

nella sua attività, l'Autorità tiene conto di criteri di economicità e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali criteri può avvalersi dell'attività di altri organi o enti;

al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione è utile integrare la normativa esistente, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;

l'Autorità ritiene opportuno avvalersi della Cassa conguaglio per la costituzione di un Comitato di esperti, composto da rappresentanti del Gestore della rete, della Guardia di Finanza e delle principali istituzioni indipendenti, (organismi tecnici e Università, con il compito di predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità che definisca i criteri e le modalità, ad integrazione della normativa attualmente esistente, per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, e stabilisca un programma temporale delle verifiche e dei sopralluoghi;

la responsabilità dell'effettuazione di verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione implica l'attribuzione alla Cassa conguaglio di una funzione che ha esito nella formazione, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti, di proposte in ordine ai provvedimenti di competenza dell'Autorità;

Ritenuto opportuno:

concentrare le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo alla Cassa conguaglio ed avvalersi della Cassa conguaglio medesima in quanto organismo che amministra il sistema di erogazioni correlate alle finalità generali finanziate attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli esercenti del settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa conguaglio medesima l'organizzazione della struttura tecnica ispettiva attraverso la quale effettuare le verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione e la gestione di dette attività, quanto i profili rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell'organismo, più strettamente afferenti la gestione delle attività di esazione e di erogazione dei contributi;

che la suddetta impostazione contribuisca ad evidenziare i versanti operativi sui quali è opportuno, funzionale e aderente alle caratteristiche dell'organismo l'avvalimento della Cassa conguaglio;

intensificare e rafforzare l'attività di verifica svolta dal Gestore della rete sugli impianti di cogenerazione ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02;

porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività summenzionate a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del Testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Avvalimento della Cassa conguaglio per intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione

1.1. Al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, l'Autorità si avvale della Cassa conguaglio per lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

a) costituzione, presso la Cassa conguaglio, di un Comitato di esperti, composto da rappresentanti della Guardia di finanza, del Gestore della rete, dell'università e dei principali organismi tecnici, con il compito di predisporre il regolamento che definisca i criteri e le modalità, ad integrazione della normativa attualmente esistente, per procedere alle verifiche sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;

b) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili atte a controllare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici previsti per tale tipologia di impianti dalla normativa vigente;

c) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili atte a controllare, ai fini del trattamento economico, il rispetto della condizione tecnica

di assimilabilità a fonte rinnovabile. Dette verifiche e sopralluoghi saranno effettuati con modalità che saranno definite dal regolamento;

d) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999. Dette verifiche e sopralluoghi sono svolti, con modalità che saranno specificate nel regolamento, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi al Gestore della rete ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 42/02, a rafforzamento dell'attività di verifica svolta dal medesimo Gestore ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02.

Art. 2.

Comitato di esperti

2.1. La Cassa conguaglio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, propone all'Autorità la composizione e la struttura del Comitato di esperti, costituito da un numero massimo di cinque membri, indicando il nome e le esperienze professionali dei singoli componenti, le funzioni specifiche agli stessi assegnate nell'ambito del Comitato e i compensi, oltre ad una previsione degli oneri di funzionamento. Previa approvazione dell'Autorità, la Cassa conguaglio costituisce il Comitato di esperti.

2.2. I componenti del Comitato di esperti non devono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con società che percepiscono i benefici derivanti dai provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, o dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.

2.3. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Comitato di esperti provvede alla elaborazione e alla stesura del regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, in cui vengono definiti:

a) i criteri di integrazione della normativa attualmente esistente in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e impianti di cogenerazione, con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;

b) le modalità da adottare per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sulle suddette tipologie di impianti;

c) le regole di coordinamento con quanto già in atto nelle attività ispettive della Guardia di finanza e del Gestore della rete con riferimento alle suddette tipologie di impianti;

d) i criteri di individuazione dei componenti dei nuclei ispettivi appositamente costituiti dalla Cassa conguaglio per l'effettuazione delle specifiche tipologie di verifiche e sopralluoghi;

e) il programma operativo delle verifiche e dei sopralluoghi.

2.4. Nei centottanta giorni successivi alla definizione del regolamento di cui al precedente comma 2.3, il Comitato di esperti formula pareri ed eventualmente integra il regolamento, anche sulla base delle problematiche emerse nel corso delle verifiche effettuate ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Decorso tale termine, il Comitato di esperti decade automaticamente, salvo esplicita proroga.

Art. 3.

Verifiche e sopralluoghi

3.1. Per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, la Cassa conguaglio si avvale dei nuclei ispettivi appositamente costituiti, di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera *d)*, composti da personale alle proprie dipendenze e distaccato, da esperti esterni di comprovata esperienza tecnica e, eventualmente, da personale della Guardia di finanza.

3.2. Le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione dovranno iniziare entro il 1° settembre 2004.

Art. 4.

Acquisizione dati e segnalazioni della Cassa conguaglio

4.1. Il Gestore della rete fornisce alla Cassa conguaglio ogni elemento, informazione e documentazione che dalla stessa sia ritenuto utile ai fini del corretto svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento.

4.2. La Cassa conguaglio provvede, altresì, ad inviare all'Autorità una relazione trimestrale sulle attività svolte ai sensi del presente provvedimento, segnalando le violazioni riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati.

Art. 5.

Copertura degli oneri

5.1. Gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attività di cui alla presente delibera sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma 1, lettera *b)*, del Testo integrato.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito intenet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 22 aprile 2004

Il presidente: ORTIS

04A04810

DELIBERAZIONE 29 aprile 2004.

Disposizioni urgenti per la regolazione delle partite economiche connesse al servizio di interrompibilità del carico. (Deliberazione n. 63/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 aprile 2004:

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 151/03);

la deliberazione dell'Autorità del 27 marzo 2004, n. 46 (di seguito: deliberazione n. 46/04);

la deliberazione dell'Autorità del 27 marzo 2004, n. 48 (di seguito: deliberazione n. 48/04);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

Considerato che:

la deliberazione n. 151/03 detta, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4241, nonché dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n. 628, disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica;

la deliberazione n. 46/04 ha previsto l'introduzione dell'elemento tariffario INT per la copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, stabilita dalla deliberazione n. 151/03;

l'art. 37, comma 37.1, lettera *d)*, penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04 prevede che ciascun utente del dispacciamento paga alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) un corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità; e che, l'art. 48, della medesima deliberazione n. 48/04, prevede che suddetto corrispettivo sia pari al prodotto tra un corrispettivo unitario, fissato pari al valore dell'elemento INT di cui al precedente alinea, diviso per il parametro λ di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato, e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;

il Gestore della rete, con lettera in data 5 aprile 2004, prot. AD/P2004000064, ha fornito una stima dell'ammontare complessivo dell'onere necessario per coprire i costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, pari a 383 milioni di euro per l'anno 2004, nonché una stima della spettanza riferita al periodo gennaio-maggio 2004, comprensiva dei relativi interessi, pari a 160 milioni di euro; e che la disponibilità del gettito che potrà aversi a luglio a seguito della applicazione delle disposizioni di cui alle sopra richiamate deliberazioni n. 46/04 e n. 48/04, secondo quanto indicato dal Gestore della rete, è significativamente inferiore a detta stima;

Confindustria, per conto dei soggetti associati che prestano il servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 151/03, ha richiesto all'Autorità, con lettera del 15 aprile 2004 (prot. Autorità n. 10089 del 16 aprile 2004), di individuare delle modalità per consentire al Gestore della rete l'erogazione entro luglio delle spettanze relative alla remunerazione del servizio di interrompibilità riferite al periodo gennaio-giugno 2004;

i soggetti individuati ai sensi della deliberazione n. 151/03 prestano il servizio di interrompibilità del carico a far data da gennaio 2004;

il Gestore della rete con la sopra citata lettera del 5 aprile 2004, ha chiesto all'Autorità di identificare nell'immediato una fonte idonea a coprire la differenza tra la spettanza dell'onere necessario per coprire i costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità riferita al periodo gennaio-maggio 2004, e la disponibilità del gettito che potrà aversi a luglio a seguito della applicazione delle disposizioni sopra richiamate di cui alle deliberazioni n. 46/04 e n. 48/04, al fine di poter provvedere alla erogazione della medesima spettanza entro la fine di luglio 2004; e che, con la medesima lettera, il Gestore della rete condiziona la conclusione dei contratti per la regolazione del servizio di interrompibilità a detta disponibilità;

Ritenuto opportuno:

minimizzare gli oneri finanziari in capo al Gestore della rete connessi alla regolazione delle partite economiche di cui al precedente alinea;

dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini di una migliore gestione degli oneri sostenuti dal Gestore della rete a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, prevedendo l'introduzione di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Delibera

di approvare il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche del Testo Integrato

1.1 Il Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, è modificato come segue:

a) all'art. 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

«deliberazione n. 151/03, è la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata;

deliberazione n. 48/04 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 marzo 2004, n. 48/04»;

b) all'art. 59, comma 59.1, dopo la lettera *o)* è aggiunta la lettera *p)*:

«*p)* il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006»;

c) dopo l'art. 71, è inserito il seguente articolo:

«Articolo 71.1

Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006

71.1.1 Il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006 viene utilizzato per l'anticipo al Gestore della rete di una quota parte degli oneri conseguenti alla remunerazione del servizio di interrompibilità sostenuti dal medesimo Gestore per gli anni da 2004 a 2006, ai sensi della deliberazione n. 151/03.

71.1.2 La Cassa riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i costi sostenuti per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03 riferiti al periodo 1° gennaio 2004 - 31 maggio 2004, e il gettito nella disponibilità del Gestore della rete, al 31 luglio 2004, conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 37.1, lettera *d)*, penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04.

71.1.3 Il Gestore della rete trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse ai pagamenti relativi alla applicazione della deliberazione n. 151/03.

71.1.4 Entro il 31 marzo di ciascun anno nel triennio 2005-2007, il Gestore della rete versa alla Cassa un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT relativi all'anno solare precedente, e i costi sostenuti dal Gestore della rete nel medesimo anno per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03.

71.1.5 La Cassa registra gli importi di cui al precedente comma sul Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006».

Di pubblicare l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito intenet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 29 aprile 2004

Il presidente: ORTIS

04A04809

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 31 ottobre 2000.

Il giorno 19 febbraio 2004 si è provveduto allo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma il 31 ottobre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2003, n. 205, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003.

In conformità al suo art. 30, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 19 febbraio 2004.

04A04939

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 maggio 2004

Dollaro USA	1,2126
Yen giapponese	131,93
Corona danese	7,4413
Lira Sterlina	0,67690

Corona svedese	9,1389
Franco svizzero	1,5474
Corona islandese	89,18
Corona norvegese	8,1730
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,188
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,83
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6565
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,7520
Leu romeno	40318
Tallero sloveno	238,6800
Corona slovacca	40,125
Lira turca	1745000
Dollaro australiano	1,6638
Dollaro canadese	1,6710
Dollaro di Hong Kong	9,4581
Dollaro neozelandese	1,9145
Dollaro di Singapore	2,0444
Won sudcoreano	1415,71
Rand sudafricano	8,3000

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04969

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo CSI S.p.a., in Bollate

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo CSI S.p.a., con sede in Bollate (Milano), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica, delle prove del tipo iniziale, con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e dell'interno.

04A04804

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ANCCP S.r.l., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo ANCCP S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica, delle prove del tipo iniziale, con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo ANCCP S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità per rubinetti a sfera per impianti a gas sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo ANCCP S.r.l., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità di isolanti termici per l'edilizia e connessa ispezione e valutazione delle prove iniziali di tipo sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

04A04805

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Tecnoprove S.r.l., in Ostuni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotti denominata componenti prefabbricati in calcestruzzo armato, alleggerito con struttura aperta, per recinzioni sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni (Brindisi) è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotti geotessili ed affini sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni (Brindisi), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotti malte ed elementi per muratura sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti e interno.

04A04806

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., in Rho.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), è stato abilitato ad emettere certificazioni delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotti denominata impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri nonché per le famiglie di prodotti denominate tubi rinforzati con fibre, impianti di raccolta e scarico di liquami, pozzetti e camere di ispezione sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e della connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia dei prodotti geotessili ed affini sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo Istituto di ricerche e collaudi Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), è stato abilitato ad emettere certificazioni come organismo di prova per adesivi di posa per piastrelle in ceramica per impiego in pavimentazioni interne ed esterne e rivestimenti interni ed esterni di pareti e soffitti sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

04A04807

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICMQ S.p.a., in Milano.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo ICMQ S.p.a., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotti geotessili ed affini sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo ICMQ S.p.a., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotti pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo ICMQ S.p.a., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica, delle prove del tipo iniziale, con connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotti malte ed elementi per muratura sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e dell'interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 29 aprile 2004 l'Organismo ICMQ S.p.a., con sede in Milano, è stato abilitato ad emettere certificazioni di conformità del controllo di produzione in fabbrica e connessa valutazione, approvazione e sorveglianza permanenti per la famiglia di prodotti denominata componenti prefabbricati in calcestruzzo armato, alleggerito con struttura aperta, per recinzioni sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri delle infrastrutture e dell'interno.

04A04808

Trasferimento della sede legale da Cesana Brianza a Milano della società «F.F. Finanziaria Fiduciaria S.r.l.»

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 15 dicembre 1986, modificata in data 23 aprile 1997, alla Società «F.F. Finanziaria Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Cesana Brianza (Lecco), numero di iscrizione nel registro delle imprese e c.f. n. 07870780157, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la sede legale trasferita a Milano.

04A04812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modalità e termini per la presentazione di proposte progettuali da finanziare nell'ambito della seconda fase di attuazione dell'Iniziativa comunitaria EQUAL. (Avviso n. 2/04)

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Avviso i documenti di seguito elencati, disponibili sul sito internet www.equalitalia.it e presso gli uffici indicati al paragrafo 11:

- la domanda di ammissione (allegata altresì al presente Avviso);
- il Formulario di candidatura;
- la Guida alla compilazione del Formulario;
- il documento "Ambiti d'intervento e possibili campi d'azione".

Il presente Avviso fa riferimento diretto alle seguenti fonti normative:

- il *Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.99 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;*
- il *Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.99 relativo al Fondo sociale europeo;*
- il *Regolamento (CE) n. 1159/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;*
- il *Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali e le modifiche apportate dal Regolamento (CE) n. 2355/2002;*
- il *Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003;*
- la *Comunicazione della Commissione europea n. C(2000) 853 del 14.4.2000 che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro;*
- la *Comunicazione della Commissione europea n. C(2003) 840 del 30.12.2003 che definisce gli orientamenti per la seconda fase dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazioni e di disparità connesse al mercato del lavoro*;
- la *Decisione della Commissione C(2001) 43 del 26.03.01 recante approvazione del programma di iniziativa comunitaria per la lotta contro le discriminazioni e le disuguaglianze in relazione al mercato del lavoro (EQUAL) in Italia;*
- il *Documento Unico di Programmazione*, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 12 marzo 2004 ed inviato alla Commissione europea per l'approvazione definitiva;
- la *Deliberazione n. 67 del 22 giugno 2000 del CIPE ("Definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi di iniziativa comunitaria EQUAL, INTERREG III, LEADER – e URBAN II, relativi al periodo 2000-2006").*

1. OBIETTIVO DELL'INIZIATIVA EQUAL E MISURE DI ATTUAZIONE

1.1 Contesto e obiettivo dell'Iniziativa

L'Iniziativa Comunitaria EQUAL si inserisce nell'ambito della strategia europea di lotta a tutte le forme di discriminazione all'interno del mercato del lavoro. In quanto Iniziativa Comunitaria, differisce dai programmi ordinariamente finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE), per le sue connaturate caratteristiche innovative. EQUAL infatti, rappresenta un laboratorio di sviluppo di nuovi strumenti, metodologie e approcci contro le molteplici disuguaglianze registrate nel mercato del lavoro, progettati in contesti di *networking* territoriale e/o tematico e sostenuti dalla cooperazione transnazionale. Di conseguenza rappresenta uno degli strumenti chiave della programmazione europea e nazionale per la realizzazione di una società realmente inclusiva.

In sinergia con le linee guida della rinnovata Strategia Europea per l'Occupazione[1] (SEO), EQUAL intende «promuovere nuovi mezzi di lotta contro tutte le forme di discriminazione e di disparità connesse al mercato del lavoro», operando in particolare lungo tre direttrici di intervento:

- l'integrazione stabile tra politiche del lavoro e politiche sociali;
- lo sviluppo di una società della conoscenza non discriminatoria;
- lo sviluppo locale, sociale ed occupazionale.

In tale ottica EQUAL, in quanto iniziativa che sperimenta sinergie tra le politiche attive del lavoro e l'integrazione di gruppi bersaglio a diverso livello di svantaggio sociale, fornisce un contributo di innovazione ai Piani Nazionali per l'Occupazione, nel quadro delle linee guida definite dal Piano Nazionale per l'Inclusione.
In particolare, le proposte di EQUAL saranno principalmente a beneficio di coloro che sono vittime delle principali forme di discriminazione (basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'handicap, l'età o l'orientamento sessuale) e di disuguaglianza nel mercato del lavoro, con particolare riferimento a gruppi bersaglio specifici quali i Rom e le vittime di tratta di esseri umani.

1.2 Assi e Misure a livello nazionale

L'Iniziativa riproduce la struttura originaria della Strategia Europea per l'Occupazione (SEO) definita dal Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo del novembre 1997 e pertanto si articola in quattro Assi (linee di finanziamento):

ASSE 1: OCCUPABILITÀ;
ASSE 2: IMPRENDITORIALITÀ;
ASSE 3: ADATTABILITÀ;
ASSE 4: PARI OPPORTUNITÀ.

Un quinto Asse, invece, contempla azioni destinate esclusivamente ai richiedenti asilo:

ASSE 5: RICHIEDENTI ASILO.

[1] COM(2003)6 del 14.01.2003 «Il futuro della Strategia Europea per l'Occupazione». La nuova SEO definisce tre obiettivi generali: a) piena occupazione; b) qualità e produttività sul lavoro; c) coesione e mercato del lavoro inclusivo. A rafforzare e specificare tali obiettivi, la Commissione ha definito undici priorità trasversali che sostituiscono la precedente struttura articolata per Pilastri: misure attive e preventive per le persone disoccupate e inattive; far sì che il lavoro paghi; promuovere l'imprenditorialità per creare posti di lavoro migliori e più numerosi; trasformare il lavoro nero in occupazione regolare; promuovere l'invecchiamento attivo; immigrazione; promuovere l'adattabilità sul mercato del lavoro; investimento in capitale umano e sinergie per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; parità fra i sessi; sostenere l'integrazione e combattere le discriminazioni sul mercato del lavoro per le persone svantaggiate; affrontare le disparirà regionali in campo occupazionale.

Con riferimento ai settori tematici descritti nella Comunicazione *C(2003) 840* che definisce gli orientamenti della seconda fase di EQUAL (par. 4.1) nonché alle indicazioni della Commissione europea in materia di richiedenti asilo (par. 4.2), le scelte operate a livello nazionale prevedono l'attivazione dei seguenti Temi e correlate Misure:

Occupabilità	
Tema A:	*Facilitare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro per coloro che hanno difficoltà ad integrarsi o ad essere reintegrati nel mercato che deve essere aperto a tutti.*
Misura 1.1:	*Creare le condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.*
Tema B:	*Lottare contro il razzismo e la xenofobia in rapporto al mercato del lavoro.*
Misura 1.2:	*Prevenire l'insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia.*

Imprenditorialità	
Tema D:	*Rafforzare l'economia sociale, in particolare i servizi di interesse pubblico, concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro.*
Misura 2.2:	*Rafforzare l'economia sociale nelle direzioni della sostenibilità e della qualità delle imprese e dei servizi.*

Adattabilità	
Tema E:	*Promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e le pratiche di lavoro orientate all'inserimento che favoriscono l'assunzione e il mantenimento in situazione di occupazione di coloro che sono vittime di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro.*
Misura 3.1:	*Utilizzare la leva dell'apprendimento per combattere le discriminazioni e le disuguaglianze di trattamento nel mercato del lavoro.*

Pari Opportunità	
Tema H:	*Ridurre il divario tra i generi e sostenere la desegregazione professionale.*
Misura 4.2:	*Contrastare i meccanismi di segregazione verticale, orizzontale e promuovere nuove politiche dei tempi.*

Richiedenti asilo	
Tema I:	*Sostenere l'integrazione sociale e professionale dei Richiedenti asilo.*
Misura 5.1:	*Migliorare la qualità dell'accoglienza e promuovere nuovi approcci formativi per i richiedenti asilo.*

Gli ambiti di intervento relativi alle azioni finanziabili a titolo delle suddette Misure sono illustrati nel Documento Unico di Programmazione (DOCUP) dell'Iniziativa. I possibili campi d'azione sono riportati nel documento "Ambiti d'intervento e possibili campi d'azione", che è parte integrante del presente Avviso.

Fermo restando che il quadro tematico di riferimento generale è quello delineato nel DOCUP, gli interventi realizzati a livello geografico (secondo le indicazioni del paragrafo 2.1.1) dovranno assicurare la migliore coerenza con le priorità regionali riportate nel DOCUP medesimo (Cap. III, par. 3.6).

In base alle indicazioni della Comunicazione *C(2003) 840* che definisce gli orientamenti della seconda fase di EQUAL, rappresentano priorità trasversali agli Assi e innovative rispetto al primo Avviso:

- la sperimentazione nei settori della disoccupazione, della qualità del lavoro e della creazione diretta dei posti di lavoro[2];
- l'inserimento all'interno delle Misure esistenti di problematiche di integrazione sociale "emergenti"; nello specifico con la previsione di azioni dirette a gruppi bersaglio specifici, quali i Rom[3] e le vittime di tratta di esseri umani[4], nelle diverse Misure.

2. SOGGETTI ATTUATORI DELL'INIZIATIVA

2.1 Partnership di Sviluppo

I soggetti attuatori di EQUAL sono partnership strategiche, definite *partnership di sviluppo*, appositamente costituite da una pluralità di organismi, con competenze ed esperienze diversificate, per elaborare e realizzare azioni integrate nell'ambito degli Assi e delle Misure contemplate dall'Iniziativa.
Le partnership di sviluppo (PS) sono strutturate formalmente ed i soggetti che le compongono agiscono in un'ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione, prestando una particolare attenzione alla definizione congiunta di obiettivi comuni, ruoli e responsabilità.
La composizione del partenariato sarà oggetto di esame durante la valutazione delle candidature presentate; in tale sede si valorizzerà non tanto la numerosità dei partner, quanto la coerenza della compagine rispetto al progetto. Il partner della PS si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento. Il budget allocato per ogni singolo partner non può essere inferiore a 25.000,00 euro da utilizzare per la realizzazione del programma di lavoro. Nel corso della prima fase di attuazione dell'Iniziativa sono emerse, infatti, difficoltà collegate alla gestione ed all'attuazione dei progetti a causa del sovradimensionamento delle partnership, spesso dovuto ad una errata interpretazione del ruolo dei partner. Gli organismi interessati a condividere l'esperienza progettuale in termini di ricadute e sostenibilità dei risultati costituiscono di fatto una *rete* e non debbono aderire formalmente alla PS, in particolare quando risulti possibile sostenere le attività progettuali senza un coinvolgimento operativo che comporta, tra l'altro, l'assunzione di oneri e responsabilità derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di partenariato. La PS si distingue pertanto dalla rete che invece comprende una compagine allargata che condivide l'esperienza progettuale in termini di ricaduta e di sostenibilità dei risultati ma non gestisce risorse finanziarie. Il coinvolgimento dei soggetti della rete dovrà essere espressamente prevista da apposito protocollo.
Possono partecipare alla costituzione di una o più PS ed alle successive attività, tutti gli enti, gli organismi e le istituzioni, pubbliche e private, che operano nei settori tematici oggetto dell'Iniziativa, come di seguito riportato <u>a titolo esemplificativo</u>:

- amministrazioni pubbliche (ad eccezione di quelle successivamente segnalate nel presente paragrafo);
- parti datoriali e sindacali ed altre associazioni di categoria;
- associazioni, enti di volontariato, cooperative sociali, reti cooperative;
- imprese profit, imprese sociali e imprese non profit, consorzi di imprese;
- istituti di credito e fondazioni;
- organismi di istruzione e formazione ed enti di ricerca;
- organizzazioni internazionali e non governative;
- strutture che svolgono servizi sociali, sanitari ed assistenziali;
- strutture pubbliche e private autorizzate ad operare nel mercato del lavoro e agenzie per il lavoro di cui al D.lgs. n. 276/2003.

[2] *C(2003) 840* del 30.12.2003 par. 4.1
[3] Ibidem, par. 7.1.
[4] Ibidem, par. 7.2.

Le Amministrazioni centrali dello Stato, le Regioni e le Province Autonome non possono partecipare ad alcuna PS, sia settoriale che geografica. Eventuali accordi comunque risultanti dal dossier di candidatura verranno considerati nulli ad ogni effetto. Le predette Amministrazioni peraltro, dopo la conclusione dell'Azione 1 ed in ogni caso in posizione esterna alla PS, possono svolgere attività di supporto ed accompagnamento in favore delle partnership ammesse all'Azione 2.
Al fine di rendere possibile le azioni in favore della popolazione carceraria e dei soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi delle liberta personali, in via d'eccezione, è ammessa la partecipazione del Ministero della Giustizia alle PS, sin dalla fase di progettazione iniziale finalizzata all'ammissione all'Azione 1.
Alla seconda fase dell'Iniziativa possono partecipare le PS già finanziate nel corso della prima fase, le quali, tuttavia, devono costituirsi nuovamente secondo le modalità del presente Avviso.

2.1.1 Tipologie di partnership di sviluppo

Le PS possono essere costituite su base geografica o settoriale.
La PS geografica riunisce i soggetti interessati su una base territoriale relativamente limitata. La dimensione dell'area geografica nella quale si realizza l'intervento non può eccedere, di norma, l'ambito subregionale ed in ogni caso deve essere accessibile anche alle piccole organizzazioni, favorendo il coinvolgimento di tutti i partner nei processi decisionali all'interno della PS.
La PS settoriale si caratterizza come tale perché interviene in un determinato settore economico, senza riferimenti geografici predefiniti; rientrano nella categoria "settoriale" anche le azioni focalizzate su un tema di particolare rilevanza nell'ambito della lotta alla discriminazione, all'esclusione ed alla diseguaglianza nel mercato del lavoro ed eventualmente gli interventi a favore di gruppi specifici tra quelli che subiscono discriminazioni o diseguaglianze rispetto al mercato del lavoro.
Gli interventi riconducibili alla Misura 1.2 – "Prevenire l'insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia" ed alla Misura 5.1 – "Migliorare la qualità dell'accoglienza e promuovere nuovi approcci formativi per i richiedenti asilo", potranno essere proposti soltanto dalle PS settoriali, mentre concorrono a tutte le altre Misure sia le PS geografiche, sia quelle settoriali, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nell'allegata tabella finanziaria (allegato n. 1).

3. CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL

3.1 Caratteristiche dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL

Gli interventi EQUAL dovranno essere coerenti con i seguenti quattro elementi distintivi dell'Iniziativa:

- innovatività;
- partecipazione attiva;
- transnazionalità;
- *mainstreaming*.

La presenza di questi elementi nella proposta progettuale sarà oggetto di valutazione.

3.1.1 Innovatività

Il contributo innovativo della strategia progettuale, relativamente alle tematiche affrontate, si esprime in termini di strumenti, metodologie, contesto, obiettivi, dispositivi e prodotti in grado di incidere sulle politiche occupazionali a livello locale, nazionale ed europeo. L'innovazione in EQUAL si realizza su tre livelli, e riguarda:

- il processo (per es. sviluppo di metodi, approcci, strumenti, prodotti);
- gli obiettivi delle azioni intraprese (per es. identificazione di nuovi profili professionali o di nuovi spazi occupazionali);
- il contesto (per es. sviluppo di sistemi collegati al mercato del lavoro).

In tale ottica, si ritiene che i progetti EQUAL debbano caratterizzarsi per la loro innovatività, anche al fine di evitare duplicazioni rispetto alle azioni finanziate nell'ambito della programmazione FSE.

3.1.2 Partecipazione attiva

Il principio della partecipazione attiva è uno degli elementi centrali della strategia di attuazione di EQUAL. Tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione delle attività, inclusi i beneficiari finali, devono partecipare attivamente al processo decisionale. La scelta relativa alla composizione della PS non deve privilegiare la numerosità dei partner, quanto la loro significatività, e quindi la coerenza con l'idea progettuale.

3.1.3 Transnazionalità

La dimensione transnazionale rappresenta un valore aggiunto al programma di lavoro nazionale in quanto contribuisce ad innovare le pratiche, le politiche e i sistemi di riferimento. La transnazionalità interessa da subito anche i 10 paesi che entreranno dal 1° maggio a far parte dell'Unione europea. Obiettivo della transnazionalità è promuovere il trasferimento di know-how tra gli Stati membri, integrando le sperimentazioni realizzate dalla partnership a livello nazionale con le attività di cooperazione transnazionali.

Nella realizzazione dell'Iniziativa, la transnazionalità sarà caratterizzata da:

- una forte integrazione tra le sperimentazioni realizzate dalle PS in ambito nazionale e le attività di cooperazione transnazionale;
- una tipologia di cooperazione transnazionale che privilegi lo sviluppo progettuale comune ed il massimo coinvolgimento dei partner della PS.

Gli aspetti procedurali relativi alla creazione del partenariato transnazionale sono illustrati al successivo paragrafo 4.1.

3.1.4 *Mainstreaming*

Il *mainstreaming*, che contraddistingue EQUAL, è il processo che, attraverso il trasferimento delle sperimentazioni delle PS, contribuisce ad innovare i sistemi e le politiche locali, regionali e nazionali. Il *mainstreaming* interessa le azioni delle PS in senso orizzontale, verticale e di genere.

Il *mainstreaming orizzontale* ha luogo quando le innovazioni sperimentate dai progetti / PS sono recepite dagli organismi coinvolti nel progetto e da organismi non direttamente coinvolti, ma operanti in analoghi ambiti di intervento.

Il *mainstreaming verticale* ha luogo quando le innovazioni sperimentate incidono a livello di programmazione politica e di normativa locale o nazionale.

Il *mainstreaming di genere* consiste nel riconoscimento, in tutti gli interventi, delle differenze di genere e la valutazione del differente impatto delle azioni previste su uomini e donne. In EQUAL la prospettiva di genere, oltre ad essere propria dell'Asse 4 è considerata trasversale a tutti gli Assi dell'Iniziativa.

4. ARTICOLAZIONE DELL'INIZIATIVA

4.1 Azioni

Gli interventi delle PS si sviluppano e si realizzano all'interno delle tre Azioni previste nelle Comunicazioni contenenti gli orientamenti comunitari sull'attuazione dell'Iniziativa:

- Azione 1: creazione delle partnership di sviluppo e della cooperazione transnazionale;
- Azione 2: realizzazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo;
- Azione 3: *networking* tematico, diffusione di buone prassi e impatto sulla politica nazionale.

Le Azioni 1 e 2 sono sequenziali, mentre l'Azione 3 sarà avviata dal momento in cui potranno essere diffusi i primi risultati. L'iter procedurale dell'Iniziativa, con riferimento alle tre Azioni, può essere così schematizzato:

I. Per partecipare al processo di selezione, i promotori interessati presentano i rispettivi dossier di candidatura secondo le disposizioni del presente Avviso. Nel dossier sono descritti la partnership che si intende attivare e l'intervento da realizzare.

II. Le candidature sono valutate da Comitati appositamente istituiti e gli interventi selezionati sono ammessi all'Azione 1.

III. Nel corso dell'Azione 1, i promotori degli interventi selezionati devono:
   a) costituire il Partenariato di sviluppo, confermando il programma di lavoro approvato dall'Amministrazione competente;
   b) concordare il piano di lavoro transnazionale con almeno un partner titolare di analogo intervento ammesso all'Azione 1 in un altro Stato membro.

IV. Al termine dell'Azione 1, quindi, gli interessati devono produrre i documenti e le informazioni che comprovano:
   a) la effettiva costituzione della PS con relativo programma di lavoro;
   b) la creazione di un partenariato transnazionale, con relativo accordo di cooperazione.

V. Le attività necessarie alla formalizzazione della PS ed alla creazione del partenariato transnazionale sono finanziate con un contributo fino ad un massimo di EURO 50.000,00; tali fondi sono destinati esclusivamente alle PS ammesse all'Azione 1.

VI. L'ammissione all'Azione 2 costituisce una conferma della selezione iniziale ed è fondata sull'esame, da parte delle Amministrazioni interessate, dei documenti prodotti e delle informazioni fornite dalle PS alla fine dell'Azione 1.

VII. L'Azione 2, quindi, verte essenzialmente sulla realizzazione del programma di lavoro della PS, che include anche l'attuazione dell'accordo di cooperazione transnazionale.

VIII. Le PS parteciperanno alle attività di *networking* e diffusione contemplate dall'Azione 3, in funzione delle loro capacità ed esperienze, con modalità che verranno definite dall'Autorità di Gestione. Per la partecipazione a tale Azione sono rese disponibili risorse aggiuntive rispetto al budget approvato per l'Azione 2.

4.1.1 Azione 1: creazione della partnership di sviluppo

L'ammissione all'Azione 1 costituisce la tappa principale del processo di selezione degli interventi da finanziare nell'ambito di EQUAL.
Le attività realizzate nel corso dell'Azione 1 hanno un duplice obiettivo:

- creare la partnership di sviluppo descritta nella proposta progettuale selezionata;
- definire il partenariato transnazionale con almeno una PS di un altro Stato membro.

I risultati delle attività realizzate nell'Azione 1 si concretizzano in tre documenti chiave, indispensabili per ottenere l'ammissione all'Azione 2:

- l'accordo di cooperazione tra i partner che costituiscono la PS;
- il programma di lavoro della PS medesima;
- l'accordo di cooperazione transnazionale.

La modulistica relativa all'accordo di cooperazione transnazionale sarà resa disponibile alle PS ammesse all'Azione 1.
Premesso che in ogni caso le attività progettuali svolte dalle PS non devono avere fine di lucro, nel corso dell'Azione 1 le stesse dovranno appositamente strutturarsi in uno dei seguenti modi:

a) costituzione, mediante atto pubblico, di forme associative[5];
b) accordo di cooperazione sottoscritto da tutti gli organismi interessati.

Nel caso a) la rappresentanza legale della PS è regolamentata dalle disposizioni di legge e dallo statuto. Nel caso b) tutti i partecipanti – all'interno dell'accordo di cooperazione, da presentarsi corredato di autentica notarile delle firme – dovranno espressamente conferire ad uno solo di essi il potere di rappresentare l'intera PS nei confronti delle Amministrazioni interessate: il partner così designato è l'unico interlocutore delle Amministrazioni ed è definito *soggetto referente*.
Nello statuto o nei patti parasociali, ovvero nell'accordo di cooperazione, a seconda della forma prescelta, i compiti dei partecipanti alla PS sono definiti chiaramente e sono disciplinati, in particolare, i seguenti aspetti:

- le responsabilità di indirizzo e di gestione della partnership;
- la suddivisione delle responsabilità per l'esecuzione materiale del programma di lavoro approvato (contatti transnazionali, gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti, gestione e controllo delle risorse finanziarie, valutazione, compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento, ecc.);
- l'organizzazione delle modalità di gestione dei rapporti con le Amministrazioni referenti;
- le modalità di gestione dei contributi finanziari, soprattutto con riferimento alla contabilizzazione e certificazione delle spese.

Per essere ammessa all'Azione 2, ciascuna PS deve:

- dimostrare che la gestione amministrativa e finanziaria è assicurata da un organismo con esperienze specifiche nella gestione di progetti complessi, nell'ambito dei Fondi strutturali. Nel caso di PS costituita secondo la modalità di cui al punto 4, lettera b), tale competenza è richiesta al soggetto referente;
- dimostrare la capacità di mobilitare ed organizzare i soggetti interessati. Particolare attenzione sarà dedicata agli strumenti e meccanismi posti in essere per assicurare la collaborazione di tali soggetti - autorità pubbliche, agenzie per il lavoro, ONG, imprese (in particolare le PMI), parti sociali, ecc. - per tutta la durata della partnership. In questa ottica, la PS dovrà dimostrare che le piccole organizzazioni interessate hanno la possibilità di partecipare a pieno titolo;
- dimostrare la sua capacità e volontà di operare in un contesto di cooperazione transnazionale, di *networking* e diffusione dei risultati;
- accettare che i risultati delle sue attività (prodotti, strumenti, metodologie, ecc.) siano diffusi, pubblicizzati e resi di dominio pubblico.

Per ciò che riguarda la dimensione transnazionale, la costituzione del partenariato transnazionale è l'altra condizione indispensabile per l'ammissione all'Azione 2. Il partenariato transnazionale si intende validamente costituito se coinvolge almeno una PS ammessa all'Azione 1 in un altro Stato membro, preferibilmente a titolo della stessa Misura attivata dalla PS nazionale. Il/i partner così qualificati sono definiti *partner transnazionali titolari*.
Possono aderire al partenariato transnazionale, in aggiunta al partner titolare, anche soggetti titolari di progetti analoghi finanziati in altri Stati a titolo dei programmi PHARE, TACIS, MEDA o CARDS a condizione che siano chiaramente individuabili il potenziale valore aggiunto di tale adesione e la capacità del soggetto esterno a EQUAL di coprire le proprie spese di partecipazione. I soggetti esterni all'Iniziativa sono definiti *partner transnazionali associati*.

[5] Esempi di forme associative ammesse: le associazioni di cui agli artt. 14 e 36 del Codice Civile, i consorzi di cui all'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, i gruppi europei di interesse economico (GEIE), o figure equivalenti.

L'adesione di organismi esterni all'Iniziativa EQUAL è soggetta a specifica approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al termine dell'Azione 1, la PS deve produrre, per poter essere ammessa all'Azione 2, l'accordo di cooperazione transnazionale firmato con il/i partner, contenente almeno le informazioni richieste dalla modulisitica appositamente predisposta (che sarà resa disponibile alle PS ammesse all'Azione 1).
Il partenariato transnazionale, quindi, si costruisce nell'ambito dell'Azione 1 e le PS potranno avvalersi del supporto degli organismi di assistenza tecnica che forniranno strumenti e know-how per facilitare il processo. Una banca dati creata appositamente dagli Stati membri e dalla Commissione europea sarà messa a disposizione delle PS ammesse all'Azione 1 per facilitare il processo di ricerca dei partner transnazionali.
Il processo di selezione delle PS dovrà avvenire in sincronia con il calendario stabilito a livello comunitario. Al momento, è previsto che le Amministrazioni interessate completino le procedure di competenza in tempo utile per consentire l'avvio dell'Azione 1 entro il 15 Ottobre 2004.
Dal momento che la PS dimostra di possedere i requisiti richiesti, è facoltà dell'Amministrazione ammetterla all'Azione 2, fermo restando che:

i. le informazioni necessarie per formalizzare l'accordo di cooperazione transnazionale saranno rese disponibili dal *data base* comunitario a partire da gennaio 2005;
ii. la documentazione prescritta per l'ammissione all'Azione 2 deve pervenire alle Amministrazioni competenti entro il 31 marzo 2005;
iii. l'ammissione all'Azione 2 deve essere formalizzata dalle Amministrazioni competenti in tempo utile per consentire l'avvio delle attività progettuali di cui all'Azione 2 medesima, al più tardi entro il 1° luglio 2005.

Prima dell'ammissione all'Azione 1, per tutti gli interventi settoriali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiederà alle Regioni e Province Autonome interessate di esprimere un parere motivato, non vincolante, sulla coerenza dell'intervento rispetto alle politiche e priorità regionali.
Al fine di limitare il rischio di *double funding* il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e Province Autonome potranno utilizzare il database contenente le informazioni relative ai progetti settoriali e geografici presentati.

4.1.2 Azione 2: attuazione dei programmi di lavoro delle partnership di sviluppo

L'Azione 2 costituisce la fase operativa durante la quale le PS realizzano i programmi di lavoro.
Tali programmi hanno una durata variabile da due a tre anni: sulla base del calendario definito a livello comunitario, i progetti dovranno comunque concludersi entro il 30 giugno 2008.

Come previsto dalla normativa comunitaria in materia, in nessun caso sarà possibile riconoscere le spese pagate dalle PS dopo il termine del 31.12.2008, nemmeno in presenza di obbligazioni contratte prima di tale termine.

Durante l'attuazione dei programmi di lavoro, le PS sono assistite dalle Amministrazioni competenti, anche attraverso strutture di assistenza tecnica appositamente istituite.

4.1.3 Azione 3: realizzazione di reti tematiche, diffusione di buone prassi e impatto sulle politiche nazionali

L'Azione 3 intende amplificare gli effetti di *mainstreaming* prodotti nell'Azione 2 (in termini di innovazioni di prassi e politiche della formazione e del lavoro, sperimentando nuove soluzioni ai problemi dell'esclusione socio-lavorativa) finanziando con risorse *ad hoc* attività aggiuntive di diffusione e trasferimento di buone prassi.

Le attività a livello nazionale o europeo possono comprendere:

- la messa a sistema dell'innovazione;
- l'analisi comparativa dell'innovazione rispetto a impostazioni esistenti a livello nazionale e in altri Stati membri;
- la diffusione dell'innovazione presso altri attori interessati dalla discriminazione in questione;
- la dimostrazione e il trasferimento di buone prassi.

5. GESTIONE DELL'INIZIATIVA

5.1 Autorità di gestione e di pagamento

Ai sensi e per gli effetti del *Regolamento (CE) N. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali*, l'Autorità di gestione è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori, Divisione IV, nella persona del Dirigente pro-tempore.
L'Autorità di gestione è il principale organo responsabile della corretta gestione e attuazione dell'Iniziativa e l'articolo 34 del citato Regolamento ne definisce le competenze: istituisce un dispositivo di raccolta dati sull'attuazione, organizza e cura il monitoraggio e la valutazione delle azioni, realizza le azioni informative e pubblicitarie, istituisce controlli e verifiche sulla regolarità delle operazioni finanziate, ecc.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è anche l'Autorità di pagamento, così come definita dall'art. 9 lettera o) del predetto Regolamento. In tale veste, certifica come regolari e corrette le spese dichiarate alla Commissione europea, provvede affinché il beneficiario finale riceva tempestivamente il contributo UE, assicura registrazioni contabili soddisfacenti ai fini dei controlli, provvede alla gestione delle operazioni di rettifica e di recupero di eventuali pagamenti indebiti, promuove l'applicazione del principio di sana gestione finanziaria in tutto il sistema, ecc.

5.2 Compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – U.C.O.F.P.L. e delle Regioni / Province Autonome

Al fine di consentire una gestione efficace dell'Iniziativa nel pieno rispetto delle competenze territoriali degli Enti regionali, alcune delle funzioni riservate dal Regolamento (CE) n. 1260/99 all'Autorità di gestione e di pagamento sono assegnate alle Regioni e Province Autonome: più precisamente, tali Amministrazioni sono responsabili:

a) della programmazione degli interventi sul territorio regionale;
b) della definizione delle specifiche regionali che dovranno essere indicate nei bandi;
c) della promozione delle partnership geografiche;
d) della valutazione e dell'approvazione delle PS geografiche;
e) della gestione degli interventi realizzati dalle PS geografiche;
f) della certificazione delle spese all'Autorità di gestione;
g) della verifica dei rendiconti delle PS geografiche;
h) dei controlli sull'andamento dei singoli interventi approvati;
i) della collaborazione nei confronti dell'Autorità di gestione per la realizzazione dell'Azione 3.

Le Regioni/Province Autonome partecipano con l'Autorità di gestione alla elaborazione dei documenti programmatici e attuativi dell'Iniziativa, ivi compreso al processo di negoziato con la Commissione europea.
Nello svolgimento di tali compiti, le Amministrazioni si fanno carico di informare tempestivamente il Ministero sull'esito dei controlli e sulle attività di vigilanza e garantiscono, altresì, il supporto necessario per l'espletamento delle attività svolte direttamente dal Ministero, anche nei confronti delle PS geografiche.
L'Autorità di gestione rimane, comunque, responsabile del coordinamento dell'intervento nel suo complesso.
Inoltre, il Ministero cura direttamente la gestione ed il controllo amministrativo – contabile degli interventi realizzati dalle PS settoriali e dell'Azione 3.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE

6.1 Organismi coinvolti e competenze

Ai fini della loro ammissione all'Azione 1, gli interventi proposti dalle PS geografiche sono valutati ed approvati dalle Regioni e Province Autonome, le quali si avvalgono di Comitati appositamente istituiti. La valutazione e l'approvazione degli interventi proposti dalle PS settoriali è curata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, assistito anch'esso da un Comitato *ad hoc*.
L'ammissione all'Azione 1 viene comunicata alle PS geografiche dai competenti uffici delle Regioni e Province Autonome, mentre il Ministero provvede nei confronti delle PS settoriali.
Alla fine dell'Azione 1, per ottenere la conferma della selezione e, quindi, l'ammissione all'Azione 2, le PS geografiche presentano alle Amministrazioni regionali la documentazione e le informazioni prescritte nel presente Avviso e nelle eventuali ulteriori comunicazioni indirizzate alle PS ammesse all'Azione 1; le PS settoriali presentano tali informazioni e documenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al termine degli adempimenti descritti, le PS geografiche e settoriali sono informate, rispettivamente dalle Regioni e Province Autonome e dal Ministero, dell'avvenuta conferma.

6.2 Requisiti di ammissibilità, criteri e punteggi di valutazione

6.2.1 Requisiti formali di ammissibilità

L'esame della sussistenza dei requisiti formali di ammissione di cui al successivo paragrafo 8.2 viene svolto dalle Amministrazioni destinatarie delle domande di ammissione all'Azione 1.

6.2.2 Requisiti di accesso alla valutazione

I dossier di candidatura che superano la verifica di ammissibilità ai sensi del paragrafo precedente, vengono sottoposti ai Comitati di Valutazione appositamente istituiti. I Comitati di Valutazione dovranno a loro volta verificare la sussistenza dei seguenti requisiti di accesso alla valutazione.

Requisiti di accesso alla valutazione
A. Presenza dei seguenti dati nel Formulario[6]: • tipologia della PS (geografica o settoriale); • durata dell'intervento; • Misura di riferimento dell'intervento (n.b.: a pena di inammissibilità ciascun intervento può far riferimento ad una sola Misura); • estremi del soggetto referente e degli altri organismi candidati; • preventivo delle spese.
B. Candidatura presentata da almeno due partner aventi competenze diversificate desumibili dallo statuto.
Solo per le PS geografiche: C. Dimensione dell'area geografica nella quale si realizza l'intervento, che in nessun caso può eccedere l'ambito regionale.

La non rispondenza del dossier di candidatura rispetto ad uno solo degli elementi evidenziati nei punti A – C, ne determina l'inammissibilità.

[6] In ogni caso, l'errata o incompleta compilazione delle voci del Formulario può penalizzare la candidatura in sede di valutazione. Pertanto si raccomanda di compilare il Formulario in ogni sua voce, secondo le informazioni fornite nell'apposita Guida.

6.2.3 Criteri di valutazione

Ambiti e criteri di valutazione	Fino a punti
Coerenza della proposta con l'analisi del problema	**120**
Chiarezza e completezza dell'analisi del problema di discriminazione individuato	
Coerenza della proposta con il problema ed i fabbisogni individuati	
Chiara identificazione degli obiettivi	
Coerenza della proposta con le politiche nazionali ed europee per il lavoro e l'inclusione sociale	**90**
Coerenza della proposta con le priorità tematiche indicate nella Strategia Europea per l'Occupazione e per l'Inclusione sociale, nonché nel NAP Occupazione 2003 e nel NAP Inclusione 2003-2005	
Collegamenti funzionali con altre iniziative e progetti in corso nel territorio di riferimento per lo sviluppo locale, lo sviluppo sociale e quello occupazionale	
Presenza di azioni atte a promuovere una società dell'informazione non discriminatoria	
Presenza di azioni atte a promuovere lo sviluppo locale, lo sviluppo sociale e quello occupazionale	
Presenza dell'approccio di genere	
Coerenza interna della proposta	**160**
Coerenza del progetto nelle sue articolazioni con il problema di discriminazione individuato e con la strategia formulata	
Articolazione funzionale delle attività previste e loro coerenza interna	
Identificazione puntuale dei beneficiari e individuazione delle modalità della loro partecipazione attiva	
Attendibilità e verificabilità dei risultati attesi, nonché definizione di indicatori per la relativa misurazione	
Adeguatezza del sistema monitoraggio e di autovalutazione	
Partenariato nazionale	**110**
Coerenza e complementarietà delle competenze tecniche e istituzionali dei partner rispetto al problema individuato ed agli interventi prospettati	
Esperienza e radicamento sul territorio, in relazione al settore, al tema o ai beneficiari	
Chiara identificazione del ruolo dei singoli partner con riferimento ai principi della partecipazione attiva	
Precedenti esperienze nelle iniziative comunitarie ADAPT, OCCUPAZIONE, EQUAL I Fase o altri progetti cofinanziati dall'Unione europea	
Presenza di organizzazioni nuove agli interventi FSE, parti sociali, organizzazioni/imprese di piccole dimensioni, Organizzazione non governative	
Capacità dei partner di collaborare al processo di diffusione e implementazione dei risultati	
Partenariato transnazionale	**50**
Motivazioni della scelta dei partner transnazionali, in termini di tipologia di organismo e di Stato di appartenenza, in relazione al partenariato nazionale ed all'intervento proposto	

Ambiti e criteri di valutazione	**Fino a punti**
Innovatività	**130**
Attendibilità dei propositi di innovatività in relazione all'innovazione di processo, di contesto, degli obiettivi	
Capacità di individuazione e intercettazione delle tipologie di svantaggio	
Mainstreaming	**90**
Trasferibilità/impatto dell'esperienza progettuale su organismi, sistemi, politiche	
Presenza del *mainstreaming* di genere	
Capacità gestionale e finanziaria	**100**
Esperienza e capacità gestionale e finanziaria dei Fondi strutturali da parte del soggetto referente	
Previsione di una articolazione organizzativa tale da garantire una efficace gestione amministrativa e finanziaria del progetto	
Preventivo	**150**
Presenza cofinanziamento privato	
Congruità del preventivo rispetto alle attività pianificate ed alla durata prevista	
Punteggio comune a tutte le proposte	**1.000**

Punteggio integrativo per le PS geografiche	**Fino a punti**
Identificabilità del valore aggiunto della proposta rispetto alle politiche delle regionali e Province Autonome con particolare riferimento alle priorità e specificità indicate nel DOCUP	**250**
Totale punteggio per le PS geografiche	**1.250**

7. ASPETTI FINANZIARI

7.1 Tipologie di spese ammissibili

Le spese ammissibili a contributo nell'ambito del Fondo sociale europeo sono quelle indicate nel Regolamento (CE) n.1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, nel Regolamento (CE) n.1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.7.1999 relativo al Fondo sociale europeo, nel Regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il Regolamento (CE) n. 1145/2003.
Le specifiche categorie di spesa ricorrenti nella realizzazione delle attività previste nell'ambito della seconda fase di EQUAL sono riportate nel "Preventivo" di cui al Formulario di candidatura.

Va comunque tenuto presente che una spesa per essere considerata ammissibile deve essere:

- conforme alla tipologia delle spese ammissibili nell'ambito del Fondo sociale europeo ed alle Misure ed alle indicazioni del DOCUP EQUAL della seconda fase;
- strettamente connessa all'azione approvata e realizzata;
- effettivamente sostenuta, entro il termine iniziale e finale previsti;
- documentata con giustificativi originali;
- conforme alle leggi contabili e fiscali nazionali;
- registrata nella contabilità generale e specifica dei soggetti attuatori.

7.2 Preventivi di spesa

Il preventivo di spesa, parte integrante del Formulario di candidatura, deve riflettere per quanto possibile l'importo dei costi che si ritiene di dover sostenere per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento per il quale viene richiesto il finanziamento, riferito alle specifiche attività da realizzare. Tuttavia, per la particolare natura delle attività riconducibili all'Azione 1, il preventivo di spesa per tale Azione può essere variato in corso d'opera a discrezione della PS beneficiaria dei contributi, fermo restando l'importo complessivo approvato per l'Azione medesima.
Al momento, ed in attesa che siano emanate specifiche disposizioni per EQUAL, per il dimensionamento di alcune voci di spesa sono utilizzabili le indicazioni di cui alla Circolare della Divisione III di questo Ufficio centrale n. 41/2003 del 5 Dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 301 del 30 Dicembre 2003. Le PS geografiche faranno riferimento ai parametri di spesa derivanti da disposizioni regionali in materia.
Per tutte le altre attività, per le quali non esistono parametri comunque rinvenienti da normative applicabili, i costi debbono essere quelli del libero mercato, suffragati da almeno tre preventivi, a dimostrazione di una scelta economica corretta.
Il costo complessivo di ciascun intervento (Azione 1 + Azione 2), comprensivo di tutti i contributi, pubblici e privati, comunque destinati all'intervento, non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2.

7.3 Risorse disponibili

I contributi a disposizione delle PS per la preparazione e la realizzazione delle attività progettuali, nell'ambito dell'Azione 1 e dell'Azione 2, sono pari a 373.882.511 EURO di cui 296.184.802 EURO a disposizione delle PS geografiche e 77.697.708 EURO per le PS settoriali.
Per ciò che riguarda le PS geografiche, nel formulare le proposte bisognerà tener conto delle scelte effettuate dalle singole Regioni e Province Autonome. A tal fine è allegata al presente Avviso una tabella (cfr. allegato n.1) recante le risorse disponibili, per Misura, in capo alle singole Regioni e Province Autonome. Le proposte possono essere presentate esclusivamente per le Misure per le quali esiste disponibilità finanziaria nella Regione / Provincia Autonoma interessata.
Si ribadisce che gli interventi riconducibili alla Misura 1.2 – "Prevenire l'insorgere di fenomeni di razzismo e xenofobia" ed alla Misura 5.1 – "Migliorare la qualità dell'accoglienza e promuovere nuovi approcci formativi per i richiedenti asilo", potranno essere proposti soltanto dalle PS settoriali, mentre concorrono a tutte le altre Misure sia le PS geografiche, sia quelle settoriali, nei limiti delle predette disponibilità finanziarie.

7.4 Pagamenti alle partnership di sviluppo - obblighi contabili

Le richieste di pagamento del contributo nazionale e comunitario, da parte delle PS geografiche, sono indirizzate alle Regioni e Province Autonome competenti, le quali provvedono all'istruttoria delle richieste ed all'erogazione dei fondi dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti prescritti. Le richieste di pagamento delle PS settoriali sono indirizzate direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Successivamente all'ammissione all'Azione 1, entrambe le tipologie di PS ricevono un contributo, fino ad un massimo di EURO 50.000,00 (cinquantamila/00) a titolo di rimborso per le spese sostenute nella creazione della partnership nazionale e transnazionale; tali spese dovranno essere rendicontate a conclusione dell'Azione 1, secondo le modalità indicate dalle Amministrazioni concedenti.
La quota di budget preventivato per l'Azione 1, eventualmente non utilizzata a tal fine, potrà essere destinata all'Azione 2, previa l'approvazione delle Amministrazioni competenti.
I pagamenti relativi all'Azione 2, per entrambe le tipologie di PS, avvengono secondo le medesime procedure che regolano il trasferimento dei contributi da parte della Commissione europea:

a) il primo acconto viene erogato dopo l'ammissione all'Azione 2, in proporzione ai fondi resi disponibili dalla Commissione europea;
b) i versamenti successivi avvengono <u>esclusivamente</u> in funzione delle spese effettivamente sostenute dalle PS e comprovate da fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, in misura pari all'importo speso.

Le PS geografiche autocertificano le spese alle Regioni e Province Autonome competenti, mentre le PS settoriali le autocertificano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, utilizzando il sistema informativo appositamente predisposto dall'Autorità di gestione (SIEQ – Sistema Informativo EQUAL).
Resta fermo che il riconoscimento definitivo delle spese, anche se autocertificate e rimborsate, è subordinato all'esito delle verifiche amministrativo-contabili finali, effettuate dalle amministrazioni competenti.
Le PS devono assicurare, pena la revoca del finanziamento "l'utilizzazione …….., di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento" (Regolamento (CE) n. 1260/99, art. 34, punto 1, lettera e), da realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema contabile, correlato alla contabilità generale, al fine di poter definire in ogni momento le disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà, altresì, consentire di poter dimostrare la congrua ripartizione dei costi indiretti di progetto e di funzionamento tra le diverse attività svolte.

7.5 Contributo comunitario e nazionale

Il costo degli interventi approvati (Azione 1 e Azione 2) è ripartito come di seguito specificato.

a) PS settoriali

Il costo grava in parti uguali sul Fondo sociale europeo (50%) e sul Fondo di rotazione ex L. 183/87 (50%).
Pur non essendo obbligatoria la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati (ad eccezione dei fondi privati dovuti in applicazione della normativa sugli aiuti di stato), le PS settoriali possono cofinanziare gli interventi con i fondi eventualmente resi disponibili da altre amministrazioni pubbliche (Province, ASL, Comuni, ecc.) o da soggetti privati. La disponibilità delle suddette risorse deve essere chiaramente indicata nel preventivo di cui al Formulario di candidatura. Entrambe tali risorse sono sostitutive, per l'importo reso disponibile, del contributo pubblico nazionale a carico del <u>Fondo di rotazione</u> e, quindi, ove previste nel Formulario, diventano obbligatorie.
Le risorse di natura privata danno luogo ad apposito punteggio in sede di valutazione (cfr. la voce "Preventivo" del paragrafo 6.2.3), a condizione che non si tratti di contributi dovuti in applicazione della normativa sugli aiuti di Stato.

b) PS geografiche

Il costo delle PS geografiche è così ripartito:

- 50% a carico del Fondo sociale europeo;
- 35% a carico del Fondo di rotazione ex L. 183/87;
- 15% a carico dei bilanci delle Regioni e Province Autonome.

Pur non essendo obbligatoria la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o privati (ad eccezione dei fondi privati dovuti in applicazione della normativa sugli aiuti di stato), le PS geografiche possono cofinanziare gli interventi con i fondi eventualmente resi disponibili da altre amministrazioni pubbliche (Province, ASL, Comuni, ecc.) o da soggetti privati. La disponibilità delle suddette risorse deve essere chiaramente indicata nel preventivo di cui al Formulario di candidatura. Entrambe tali risorse sono sostitutive, per l'importo reso disponibile, del contributo a carico del bilancio regionale e, quindi, ove previste nel Formulario, diventano obbligatorie.
Le risorse di natura privata danno luogo ad apposito punteggio in sede di valutazione (cfr. la voce "Preventivo" del paragrafo 6.2.3), a condizione che non si tratti di contributi dovuti in applicazione della normativa sugli aiuti di stato (cfr. più avanti, paragrafo 10).

7.6 Obiettivi minimi di spesa

Al fine di evitare il disimpegno automatico del contributo comunitario e nazionale, ai sensi dell'art. del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le PS ammesse all'Azione 2 dovranno rispettare gli obiettivi minimi di spesa stabiliti dall'Autorità di gestione e riferiti ai corrispondenti obiettivi di spesa fissati dalla Commissione europea.

8. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

8.1 Soggetti proponenti

Il dossier di candidatura per l'ammissione all'Azione 1 deve essere presentato alle Amministrazioni competenti da almeno due partner aventi finalità diverse desumibili dallo statuto[7] (ad esempio: un Comune ed un ente di formazione; un'impresa ed un'associazione di volontariato….).
Le candidature presentate da un solo soggetto, o da due soggetti aventi identiche finalità, non possono essere ammessi alla valutazione.
Anche in questa fase della procedura, nella domanda e nel Formulario di candidatura, i partner devono individuare il *soggetto referente* che li rappresenti come unico interlocutore nei rapporti con le Amministrazioni interessate e che, in caso di ammissione all'Azione 1, sarà anche il destinatario del contributo.

8.2 Modalità di presentazione delle richieste di finanziamento

A pena di inammissibilità, ciascun intervento proposto, sia a livello geografico che settoriale, può far riferimento ad una sola Misura.
I dossier di candidatura delle PS geografiche sono presentati direttamente agli uffici delle Regioni e Province Autonome territorialmente competenti; un duplicato del dossier deve essere inviato a mezzo posta Raccomandata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando chiaramente sul plico che trattasi di "Copia di dossier di PS geografica".
A tale proposito si evidenzia che il Formulario di candidatura va trasmesso anche in formato elettronico, utilizzando la versione automatizzata appositamente predisposta (scaricabile dal sito www.equalitalia.it); per quanto riguarda le modalità di invio elettronico, sarà l'applicativo medesimo a guidare l'utente nella procedura di trasmissione. Successivamente all'invio elettronico, l'utente riceverà per posta elettronica la notifica di avvenuta ricezione del Formulario, che dovrà essere allegata alla documentazione di candidatura, come di seguito specificato.
Tutte le istruzioni relative all'utilizzo degli applicativi informatici saranno rese disponibili tempestivamente attraverso il predetto sito, nell'apposita area riguardante la presentazione della candidatura.

[7] L'oggetto sociale dell'organismo, l'attività svolta, ovvero la sua missione istituzionale.

La trattazione dei documenti in formato elettronico avverrà presso l'Autorità di gestione che provvederà a trasmettere le informazioni sia alla Commissione europea per la banca dati europea[8], sia alle Regioni e Province Autonome per gli adempimenti di competenza.

Per le PS geografiche, il dossier di candidatura è costituito da:

a) la domanda di ammissione all'Azione 1, redatta secondo il modello di cui all'allegato 3, firmata dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti;
b) il Formulario di candidatura, in versione cartacea, compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni della Guida alla compilazione del Formulario, timbrato e firmato dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti. Per la stampa della versione cartacea del Formulario è obbligatorio l'utilizzo della versione automatizzata (procedura in Microsoft Visual Basic) scaricabile dal sito www.equalitalia.it;
c) copia della notifica che comprova la ricezione del Formulario inviato elettronicamente;
d) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda e del Formulario;
e) copia dello statuto di tutti gli organismi che presentano la candidatura;
f) copia della ricevuta di spedizione al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del duplicato del dossier di candidatura.

L'assenza anche di uno solo dei citati elementi determina l'inammissibilità della candidatura.

Per le PS settoriali, il dossier di candidatura è costituito da:

a) la domanda di ammissione all'Azione 1, redatta secondo il modello di cui all'allegato 3, firmata dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti;
b) il Formulario di candidatura, in versione cartacea, compilato in ogni sua parte secondo le indicazioni della Guida alla compilazione del Formulario, timbrato e firmato dai legali rappresentanti dei soggetti proponenti. Per la stampa della versione cartacea del Formulario è obbligatorio l'utilizzo della versione automatizzata (procedura in Microsoft Visual Basic) scaricabile dal sito www.equalitalia.it;
c) copia della notifica che comprova la ricezione del Formulario inviato elettronicamente;
d) copia di un documento di identità dei firmatari della domanda e del Formulario;
e) copia dello statuto di tutti gli organismi che presentano la candidatura.

L'assenza anche di uno solo dei citati elementi determina l'inammissibilità della candidatura.

Nel caso di Amministrazioni Pubbliche, per entrambe le tipologie di PS, la domanda ed il Formulario di candidatura devono essere firmati dagli organi competenti ad impegnare l' Amministrazione ai fini della partecipazione al presente Avviso.

I dossier di candidatura devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro l'orario d'ufficio del quarantacinquesimo (45°) giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, alle Amministrazioni competenti come di seguito precisato. Ove consegnati a mano, anche tramite corriere, entro le ore 13:00. Se spediti con Raccomandata con Avviso di Ricevimento, per il rispetto del termine su indicato, farà fede la data risultante dal bollo dell' "Ufficio postale di distribuzione".

La versione automatizzata del Formulario (procedura in Microsoft Visual Basic) e le procedure per l'inoltro elettronico del medesimo saranno rese disponibili tempestivamente nell'apposita area del sito www.equalitalia.it.

---

[8] La Commissione europea ha realizzato appositamente una banca dati con i dati riguardanti i progetti EQUAL presentati a livello europeo, anche al fine di agevolare la gestione della transnazionalità.

8.2.1 Indirizzi per la presentazione dei dossier di candidatura

I dossier di candidatura delle PS settoriali e copia dei dossier di candidatura delle PS geografiche devono pervenire a:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (UCOFPL) – Divisione IV
Palazzina A - 1° Piano
Via Fornovo, 8
00192 ROMA

I dossier di candidatura delle PS geografiche, a seconda della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, devono pervenire a:

REGIONE ABRUZZO
Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione – Servizio Programmazione Interventi Politiche del Lavoro, della Formazione e dell'Istruzione
Ufficio Programmazione Interventi formativi sostenuti dal F.S.E.
Via Raffaello, 137
65124 - PESCARA

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport
Corso Umberto I, 28
85100 - POTENZA

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE
Servizio Fondo Sociale Europeo
Via Piave, 2
39100 – BOLZANO

REGIONE CALABRIA
Assessorato Formazione Professionale
Piazza Matteotti, 7
88100 - CATANZARO

REGIONE CAMPANIA
Settore Formazione Professionale
Centro Direzionale – Isola A/6
80143 - NAPOLI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Assessorato alla Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità
Servizio Programmazione e Valutazione Progetti
Viale Aldo Moro, 38
40127 – BOLOGNA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca
Via S. Francesco, 37
34133 - TRIESTE

REGIONE LAZIO
Assessorato Scuola Formazione e Lavoro - Dipartimento sociale – Direzione Regionale Formazione e politiche del lavoro - Area 4/E/10
Via R. R. Garibaldi, 7
00145 – ROMA

REGIONE LIGURIA
a) Per l'invio a mezzo postale:
Dipartimento Formazione, Istruzione, Lavoro, Cultura e Sport
Via Fieschi, 15
16121 - GENOVA
b) Per la consegna a mano:
Protocollo Generale della Regione Liguria
Via Fieschi, 15
16121 – GENOVA

REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Via Pola, 9/11
20124 - MILANO

REGIONE MARCHE
Servizio Formazione Professionale e Problemi del Lavoro
Via Tiziano, 44
60125 - ANCONA

REGIONE PIEMONTE
Assessorato Industria, Lavoro, New Economy, Personale, Organizzazione e Servizi Informatici, Politiche Comunitarie, Commercio Interno, Bilancio e Programmazione, Controllo di Gestione.
Direzione Formazione Professionale - Lavoro
Via Pisano, 6
10152 – TORINO

REGIONE SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Affari Generali
Via XXVIII Febbraio, 5
09127 - CAGLIARI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche Formative e Beni Culturali
Settore Lavoro
Piazza Libertà, 16
50129 - FIRENZE

REGIONE UMBRIA
Centro Direzionale Fontivegge
Direzione Regionale Cultura, Turismo, Istruzione, Formazione e Lavoro
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Via Mario Angeloni, 61
06128 – PERUGIA

REGIONE VENETO
Giunta Regionale del Veneto
Direzione Lavoro
Dorsoduro 3901
30123 – VENEZIA

REGIONE MOLISE
Servizio Programmazione e Monitoraggio della Formazione Professionale
Via S. Antonio, 236/B
86100 - CAMPOBASSO

REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Formazione Professionale Politiche dell'Occupazione e del Lavoro - Pubblica Istruzione – Diritto allo studio
Settore Formazione Professionale
Via Corigliano, 1 – Zona industriale
70123 BARI

REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
Dipartimento regionale formazione professionale
Servizio programmazione
Via Imperatore Federico, 52
90143 - PALERMO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro
Ufficio Fondo Sociale Europeo
Via Giusti, 40
38100 - TRENTO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Assessorato delle Attività Produttive e Politiche del Lavoro
Direzione Agenzia regionale del Lavoro
Via Garin, 1
11100 - AOSTA

9. SOGGETTO DESTINATARIO DEI CONTRIBUTI

Nell'Azione 1, il percettore del finanziamento è il soggetto referente descritto al precedente paragrafo 8.1.

Nell'Azione 2: nel caso delle PS costituite secondo le previsioni del paragrafo 4.1.1 lett. a), è la medesima PS a ricevere il finanziamento; nel caso delle PS costituite con un accordo di cooperazione come descritto al paragrafo 4.1.1 lett. b), il percettore del finanziamento per conto di tutti i partner che compongono la PS, è il soggetto referente indicato nello stesso accordo di cooperazione. A tale proposito si rammenta che il soggetto referente, in entrambe le Azioni, anche nel caso di Ente Locale, deve dimostrare di possedere una struttura organizzativa ed una esperienza nella gestione di Fondi strutturali, tali da assicurare la corretta ed efficiente realizzazione dell'intervento.

10. AIUTI DI STATO

Nella maggioranza dei casi, le attività da realizzare nell'ambito di EQUAL non ricadono nella sfera di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato. Tuttavia, le attività che dovessero eventualmente ricadere in tale ambito saranno finanziate unicamente in base ai seguenti regimi:

a) aiuti de minimis, ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/01 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10/30 del 13/01/01;
b) aiuti alla formazione (del personale dipendente di imprese), ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/01 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti alla formazione, pubblicato sulla GUCE serie L 10/30 del 13/01/01, modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 63/20 del 28/02/2004.

La richiesta di beneficiare dei predetti aiuti va esplicitata nell'apposita sezione del Formulario di candidatura, tenendo conto delle indicazioni contenute nella Guida alla compilazione del Formulario.

Prima dell'ammissione all'Azione 2, ogni PS che abbia richiesto l'attivazione dei regimi sopra indicati, dovrà presentare all'Amministrazione di competenza le informazioni che consentano di verificare la conformità degli interventi da realizzare alle disposizioni contenute nei predetti Regolamenti. Sulla base degli elementi forniti, le Amministrazioni interessate potranno chiedere la riformulazione del preventivo delle spese per garantire il rispetto della normativa in argomento.

Il rimborso delle spese sostenute a titolo di aiuto de minimis e di aiuto alla formazione è subordinato alla presentazione, da parte della PS interessata, della documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni comunitarie. A tale proposito, si evidenzia che gli aiuti alla formazione prevedono obbligatoriamente una quota di finanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria; l'entità della predetta quota varia a seconda della tipologia della formazione e dei destinatari, della dimensione e dell'ubicazione geografica dell'impresa.

Le attività formative a favore di dipendenti di imprese possono essere realizzate anche nell'ambito della regola de minimis, ma in questo caso l'impresa beneficiaria non avrebbe alcun obbligo di cofinanziare l'intervento con fondi propri.

Ciascuna Amministrazione provvederà alla raccolta ed alla conservazione dei dati relativi alle PS di competenza, fermo restando che le Regioni e Province Autonome trasmetteranno all'Autorità di gestione un riepilogo delle informazioni necessarie per ottemperare alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Al fine di consentire alle costituende PS di valutare se nell'ambito del progetto da presentare in risposta al presente Avviso, vi siano attività configurabili come aiuti di Stato e di facilitare, ove necessario, la scelta del regime o dei regimi maggiormente rispondenti alle caratteristiche delle azioni, si rimanda all'apposita Nota tecnica allegata alla Guida alla compilazione del Formulario.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Ogni altra informazione relativa all'attuazione dell'Iniziativa è contenuta nel DOCUP (Documento Unico di Programmazione), consultabile sul sito www.equalitalia.it.

Sono altresì disponibili allo stesso indirizzo web le disposizioni comunitarie e nazionali richiamate nel presente Avviso.

Il Formulario di candidatura nella versione automatizzata (procedura in Microsoft Visual Basic) sarà reso disponibile, attraverso il predetto sito, appena possibile.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a:

a) Quesiti di carattere generale e quesiti da parte delle costituende PS settoriali:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
UCOFPL – Divisione IV
Palazzina A - I Piano
Via Fornovo, 8
00192 ROMA
Sportello informativo EQUAL:
Numero verde: 800-017933
Fax: 06 36755025 - 06 32697323
Posta elettronica: assistenza@equalitalia.it

b) Quesiti da parte delle costituende PS geografiche:

Le Regioni e Province Autonome elencate al paragrafo 8.2.1, di cui si forniscono i recapiti telefonici e di posta elettronica:

REGIONE ABRUZZO
Fax 085/7672143-7672207
Posta elettronica:
Dirigente del Servizio
nicola.allegrini@regione.abruzzo.it
Tel. 085/7672128
Responsabile dell'Ufficio
ignazio.rucci@regione.abruzzo.it
Tel. 085/7672129

REGIONE BASILICATA
Tel. 0971/668055-668007
Fax 0971/668085-668107
Posta elettronica:
urp-fcl@regione.basilicata.it

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Tel. 0471/413130-31-46
Fax 0471/413148
Posta elettronica:
fsebz@provincia.bz.it
esfbz@provinz.bz.it
laura.favaro@provincia.bz.it

REGIONE CALABRIA
Tel. 0961/858063
Fax 0961/795720
Posta elettronica:
t.bifezzi@regcal.it

REGIONE CAMPANIA
Tel. 081/7966363
Fax 081/7966302-7966035
Posta elettronica:
equal@regione.campania.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Tel. 051/283249-283909-283594
Fax 051/283936
Posta elettronica:
emorandi@regione.emilia-romagna.it
gberti@regione.emilia-romagna.it
vugolini@regione.emilia-romagna.it
ssandri@regione.emilia-romagna.it

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Tel. 040/3775247-3775295-3775298
Fax 040/3775092
Posta elettronica:
formazione.prof@regione.fvg.it
luigina.leonarduzzi@regione.fvg.it

REGIONE LAZIO
Tel. 06/51683540-51684034
Fax 06/51686834
Posta elettronica:
bcapriolo@regione.lazio.it

REGIONE LIGURIA
Tel. 010/5485790-376
Fax 010/5485932
Posta elettronica:
pal@regione.liguria.it

REGIONE LOMBARDIA
Fax 02/67653557
Posta elettronica:
equalombardia@regione.lombardia.it
Marina Matucci Tel. 02/67653543
Fabio Squeo Tel. 02/67653373
Assistenza Tecnica:
Luisa Puccioni
Tel.02/67655590
Tiziana Colasanti
Tel. 02/67656765

REGIONE MARCHE
Dirigente del Servizio: dott. Piero Sunzini
Tel. 071/8063739 - Fax 071/8063018
Posta elettronica:
piero.sunzini@regione.marche.it
Responsabile EQUAL e Membro del comitato di sorveglianza: dott.ssa Elisabetta Mattei
Tel.071/8063671 - Fax 0718063018
Posta elettronica:
elisabetta_mattei@regione.marche.it
Membro supplente del comitato di sorveglianza: Pierluigi Nardella
Tel.071/8063664 - Fax 071/8063018
Posta elettronica:
pierluigi.nardella@regione.marche.it
Collaboratore: dott. Francesco Tassi
Tel.071/8063846 - Fax 071/8063018
Posta elettronica:
francesco.tassi@regione.marche.it

REGIONE MOLISE
Tel. 0874/429795
Fax 0874/429811
Posta elettronica:
ciapalucci@regione.molise.it

REGIONE PIEMONTE
Tel. 011/4321458 segreteria settore
Politiche per l'occupazione
Fax 011/4324878
Posta elettronica:
Direzione15/D15/REGPIE/IT@REGPIE
maugeri@regione.piemonte.it
paolo.bonesso@regione.piemonte.it

REGIONE PUGLIA
Settore Formazione Professionale:
Tel. 080/5407631
Fax 080/5407601
Posta elettronica:
settoreformazione@regione.puglia.it
Servizio EQUAL:
Tel.: 080/5405451 – 5404469
Fax: 080/5404469
Posta elettronica: montagano.equal@regione.puglia.it

REGIONE SARDEGNA
Fax 070/6065675
Posta elettronica:
lavoro.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it
lavoro.set.aaggpersonale@regione.sardegna.it
Dott. Luca Galassi Tel.: 070/6065559
Dott. Valeria Loddo Tel: 070/6065782
Dott.ssa M. Antonietta Bua – Tel: 070/6065679

REGIONE SICILIANA
Tel. 091/6960413-6960502
Fax 091/6960580
Posta elettronica:
area.dip.formazione@virgilio.it

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche formative e Beni Culturali
Settore Lavoro P.O. Pari Opportunità e Relazioni Industriali
Maria Taddei
Tel. 055/4382009
Fax 055/4382080
Posta elettronica:
m.taddei@mail.regione.toscana.it
Paola Bobini
Tel.055/4382023
Fax 055/4382080
p.bobini@mail.regione.toscana.it

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Tel. 0461/491200
Fax 0461/491201
Dott.ssa Gloria E. Rimoldi
Tel. 0461/491235
Posta elettronica:
gloria.rimoldi@provincia.tn.it

REGIONE UMBRIA
Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro:
Dott.ssa Anna Ascani
Tel. 075/5044541
Fax 075/5045568
Posta elettronica:
ascani@regione.umbria.it
Responsabile Sezione Gestione: M. Assunta Carnevali
Tel.075/5045729
Fax 075/5045568
Posta elettronica:
gestionefp@regione.umbria.it

REGIONE VALLE D'AOSTA
Tel. 0165/275611-275549
Fax 0165/275686
Posta elettronica:
m.rey@regione.vda.it

REGIONE VENETO
Tel. 041/2795331-5318
Fax 041/2795237
Posta elettronica:
equal@regione.veneto.it

c) Assistenza relativa ai contenuti progettuali:

ISFOL – Struttura nazionale di supporto EQUAL
Via G. B. Morgagni, 33 - 00161 ROMA
Tel.: 06 445901 – 44590876
TEMA A: 06 44590867-863-468-873
TEMA B: 06 44590871
TEMA D: 06 44590453-858-859
TEMA E: 06 44590400-461-466-424
TEMA H: 06 44590860-866-868
TEMA I: 06 44590872
Fax: 06 44590875
E-mail: equal@isfol.it

d) Assistenza relativa alle applicazioni informatiche:

RTI Consedin – Siemens – SDI
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Numero verde: 800-017933
Tel.: 06 3269731
Fax: 06 32697323
Posta elettronica: assistenza@equalitalia.it

ALLEGATO N. *1*

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER PS GEOGRAFICHE

(gli importi sono espressi in Euro e sono comprensivi dei contributi a carico del Fondo sociale europeo, del Fondo di rotazione ex L. 183/87 e dei bilanci regionali)

Regione / Provincia Autonoma	Misura 1.1	Misura 2.2	Misura 3.1	Misura 4.2	Totale
Abruzzo	7.205.106.20	6.851.639.24	8.984.603.29	3.125.742.18	26.167.090.91
Basilicata	1.730.151.89	1.645.274.38	2.157.460.00	750.580.02	6.283.466.29
Calabria	5.490.912.76	5.288.753.45	-	2.202.114.29	12.981.780.50
Campania	5.592.613.78	5.318.252.22	6.973.861.98	2.426.205.57	20.310.933.55
Emilia-Romagna	7.661.590.66	7.285.729.56	9.553.829.02	3.323.775.73	27.824.924.97
Friuli-Venezia Giulia	2.221.662.57	2.112.672.60	2.770.362.62	963.808.75	8.068.506.54
Lazio	5.434.781.38	5.168.162.74	6.777.048.57	2.357.734.22	19.737.726.91
Liguria	2.659.838.80	2.561.911.33	2.883.620.25	-	8.105.370.38
Lombardia	9.135.836.76	8.687.652.33	11.392.180.32	3.963.337.89	33.179.007.30
Marche	1.743.733.49	1.658.189.69	2.174.395.93	756.472.03	6.332.791.14
Molise	-	885.770.42	-	-	885.770.42
P. A. Bolzano	2.200.679.98	2.119.657.40	-	-	4.320.337.38
P. A. Trento	2.124.289.05	2.046.078.96	-	851.939.83	5.022.307.84
Piemonte	6.146.456.82	5.844.924.91	7.664.491.63	2.666.475.53	22.322.348.89
Puglia	4.944.128.49	4.701.580.22	6.165.215.60	2.144.877.61	17.955.801.92
Sardegna	3.162.080.61	3.006.955.77	3.943.042.49	1.371.783.91	11.483.862.78
Sicilia	6.692.579.79	6.364.256.27	8.345.494.54	2.903.396.34	24.305.726.94
Toscana	4.067.186.52	3.867.659.13	5.071.688.94	1.764.439.85	14.770.974.44
Umbria	1.393.042.48	1.324.702.82	1.737.092.23	604.334.14	5.059.171.67
Valle d'Aosta	1.053.396.03	1.014.613.08	-	-	2.068.009.11
Veneto	5.231.343.42	4.974.705.01	6.523.366.08	2.269.478.11	18.998.892.62
Totale	*85.891.411.48*	*82.729.141.53*	*93.117.753.49*	*34.446.496.00*	*296.184.802.50*

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER PS SETTORIALI

(gli importi sono espressi in Euro e sono comprensivi dei contributi a carico del Fondo sociale europeo e del Fondo di rotazione ex L. 183/87)

Misura 1.1	Misura 1.2	Misura 2.2	Misura 3.1	Misura 4.2	Misura 5.1	Totale
16.733.634.08	11.269.404.48	15.494.058.98	16.733.584.08	6.197.622.60	11.269.404.48	77.697.708.70

ALLEGATO N. *2*

COSTO MINIMO DEI PROGETTI

Il costo complessivo di ciascun intervento (Azione 1 + Azione 2), comprensivo di tutti i fondi, pubblici e privati, comunque destinati all'intervento, non può essere inferiore all'importo indicato in corrispondenza sia della Misura interessata, sia dell'Amministrazione competente.

Tutti i valori sono espressi in Euro.

PS geografiche				
Regione / Prov. Autonoma	**Misura 1.1**	**Misura 2.2**	**Misura 3.1**	**Misura 4.2**
Abruzzo	650.000	650.000	650.000	600.000
Basilicata	500.000	500.000	500.000	500.000
Calabria	500.000	500.000	-	550.000
Campania	550.000	550.000	550.000	550.000
Emilia-Romagna	700.000	700.000	700.000	700.000
Friuli Venezia Giulia	750.000	750.000	750.000	750.000
Lazio	750.000	750.000	750.000	750.000
Liguria	750.000	750.000	750.000	-
Lombardia	750.000	750.000	750.000	750.000
Marche	550.000	550.000	700.000	750.000
Molise	-	750.000	-	-
P.A. Bolzano	750.000	750.000	-	-
P.A. Trento	750.000	750.000	-	750.000
Piemonte	750.000	750.000	750.000	750.000
Puglia	700.000	650.000	750.000	700.000
Sardegna	500.000	500.000	500.000	500.000
Sicilia	750.000	750.000	750.000	750.000
Toscana	750.000	750.000	750.000	750.000
Umbria	650.000	650.000	550.000	600.000
Valle d'Aosta	750.000	750.000	-	-
Veneto	750.000	750.000	750.000	750.000

PS settoriali					
Misura 1.1	**Misura 1.2**	**Misura 2.2**	**Misura 3.1**	**Misura 4.2**	**Misura 5.1**
750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

ALLEGATO N. *3*

Schema della domanda di ammissione all'Azione 1 dell'Iniziativa EQUAL

1. Le domande delle PS settoriali vanno indirizzate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre quelle relative alle PS geografiche alle Regioni / Province Autonome vanno inviate agli indirizzi forniti al paragrafo 8.2.1 dell'Avviso.

2. Nel caso delle PS geografiche il duplicato del dossier di candidatura va inviato, altresì, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a mezzo Raccomandata secondo quanto previsto nel paragrafo 8.2.1 dell'Avviso.

3. L'assenza di uno solo dei documenti indicati al paragrafo 8.2 dell'Avviso determina l'inammissibilità della candidatura.

***

I sottoscritti:

1. …………………. (nome e cognome) ……………………………, nella qualità di legale rappresentante[1] di ……………………………………………………………………… con sede in:
Indirizzo ………………………………………………………………………
Località ……………………………………… CAP ……………… Prov. ……………………
Telefono ………………………………… Fax ………………………… E-mail ……………………………………

2. …………………. (nome e cognome) …………………………… nella qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………… con sede in:
Indirizzo ………………………………………………………………………
Località ……………………………………… CAP…………………… Prov. ……………………
Telefono ………………………… Fax ……………………… E-mail ……………………………………

3. …………………. (nome e cognome) …………………………… nella qualità di legale rappresentante di ……………………………………………………………………… con sede in:
Indirizzo ………………………………………………………………………
Località ……………………………………… CAP ……………… Prov. ……………………
Telefono ………………………………… Fax ………………………… E-mail ……………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………

CHIEDONO

Che il progetto dal titolo "………………………" venga ammesso all'Azione 1 secondo le modalità di cui all'Avviso 02 del 20.04.2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria EQUAL, seconda fase.

[1] Nel caso di amministrazioni pubbliche, è possibile sostituire la dicitura "legale rappresentante" con l'indicazione dell'organo competente ad impegnare l'amministrazione medesima ai fini della presente candidatura.

DICHIARANO

di **impegnarsi irrevocabilmente**, in caso di ammissione all'Azione 1, a dar luogo alla partnership di sviluppo di cui alla proposta progettuale descritta nell'allegato Formulario, promuovendo l'adesione degli altri soggetti eventualmente menzionati nella proposta medesima, nei termini e secondo le modalità specificate nel suddetto Avviso e nelle eventuali successive comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini della successiva ammissione all'Azione 2;

di nominare **soggetto referente** l'organismo indicato al precedente punto 1, quale unico interlocutore di codesta Amministrazione e beneficiario del finanziamento relativo all'Azione 1, secondo le previsioni del paragrafo 8.1 dell'Avviso.

ALLEGANO

alla presente, i seguenti documenti:

il Formulario di candidatura;

copia della notifica che comprova la ricezione del Formulario inviato elettronicamente;

copia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente (ex art. 35 co. 2, D.P.R. 445/2000) in corso di validità, delle persone fisiche individuate ai punti precedenti;

copia dello statuto di ciascun organismo menzionato ai punti precedenti;

solo nel caso delle PS geografiche: copia della ricevuta di spedizione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del duplicato del dossier di candidatura, a mezzo posta RACCOMANDATA.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ....

per l'organismo di cui al summenzionato punto n. 1 .... (firma)

per l'organismo di cui al summenzionato punto n. 2 .... (firma)

per l'organismo di cui al summenzionato punto n. 3 .... (firma)

....

04A4787

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, di due società cooperative

Con deliberazione n. 941 del 16 aprile 2004 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

«Nuova S.M.G. Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 15 novembre 2000 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Sedegliano;

«Samantha Piccola Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone, costituita il 2 maggio 2001 per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone.

04A04813

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401108/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 5 1 0 *

€ 0,77